

**TRATTATO DI PACE
CON LE POTENZE ALLEATE
CONSEQUENTE ALLA GUERRA 1940-1945**

344

- | | |
|--|----|
| <p>I — D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430.
<i>Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947</i></p> | 1 |
| <p>II — L. 11 giugno 1971, n. 441.
<i>Interpretazione dell'art. 78 del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con D.Lgs. 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica</i></p> | 48 |

Vedi anche:

Beni asportati dai tedeschi

Beni di Stati e di cittadini di Stati già nemici

Beni italiani all'estero soggetti a perdita per il trattato di pace

Danni di guerra (Risarcimento dei)

L. 73/77

I

D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947,
n. 1430 (1).

Esecuzione del Trattato di pace fra
l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate,
firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (2).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'annesso Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947.

2. Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanati i provvedimenti necessari, anche in deroga alle leggi vigenti, per l'esecuzione del Trattato di cui all'art. 1.

3. L'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA

L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, l'Etiopia, la Grecia, l'India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d'Ucraina, l'Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate « Le Potenze Alleate ed Associate » da una parte

e l'Italia dall'altra parte

Premesso che l'Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e

Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l'aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l'Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d'armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e

Premesso che dopo l'armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quel-

le appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l'Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e

Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l'Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;

hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:

PARTE I - Clausole territoriali:

	Artt.
Sez. I - <i>Frontiere</i>	1-5
Sez. II - <i>Francia (Clausole speciali)</i>	6-9
Sez. III - <i>Austria (Clausole speciali)</i>	10
Sez. IV - <i>Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia (Clausole speciali)</i>	11-13
Sez. V - <i>Grecia (Clausole speciali)</i>	14

PARTE II - Clausole politiche:

Sez. I - <i>Clausole generali</i>	15-18
Sez. II - <i>Nazionalità. Diritti civili e politici.</i>	19-20
Sez. III - <i>Territorio libero di Trieste</i>	21-22
Sez. IV - <i>Colonie italiane</i>	23
Sez. V - <i>Speciali interessi della Cina</i>	24-26
Sez. VI - <i>Albania</i>	27-32
Sez. VII - <i>Etiopia</i>	33-38
Sez. VIII - <i>Accordi internazionali</i>	39-43
Sez. IX - <i>Trattati bilaterali</i>	44

PARTE III - Criminali di guerra 45

PARTE IV - Clausole militari, navali ed aeree:

Sez. I - <i>Durata di applicazione</i>	46
Sez. II - <i>Restrizioni generali</i>	47-55
Sez. III - <i>Restrizioni imposte alla Marina italiana</i>	56-60

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 24 dicembre 1947, n. 295 e ratificato con L. 25 novembre 1952, n. 3054.

(2) Il presente decreto è stato emanato in forza della L. 2 agosto 1947, n. 811 che autorizzava il Governo della Repubblica a ratificare il trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

PAG.	LEGGE	VOCE	TRATTATO DI PACE ecc. GUERRA 1940-1945
2	I	344	D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430

Sez. IV - Restrizioni imposte all'Esercito italiano	61-63	Artt. 1. <i>Passo del Piccolo San Bernardo</i>
Sez. V - Restrizioni imposte all'Aeronautica militare italiana	64-66	Il confine seguirà lo spartiacque, lasciando il confine attuale ad un punto a circa 2 chilometri a nord-ovest dell'Ospizio, intersecando la strada a circa un chilometro a nord-est dell'Ospizio stesso e raggiungendo il confine attuale a circa 2 chilometri a sud-est dell'Ospizio.
Sez. VI - Destinazione del materiale bellico	67	2. <i>Ripiano del Moncenisio</i>
Sez. VII - Azione preventiva contro il riarmo della Germania e del Giappone	68-70	Il confine lascerà il confine attuale a circa 3 chilometri a nord-oveste dalla cima del Roccamelone, intersecherà la strada a circa 4 chilometri a sud-est dell'Ospizio e si ricongiungerà al confine attuale a circa 4 chilometri a nord-est del Monte di Ambin.
Sez. VIII - Prigionieri di guerra	71	3. <i>Monte Tabor — Chaberton</i>
Sez. IX - Rimozione delle mine	72	(a) Nella zona del Monte Tabor, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 5 chilometri ad est del Monte Tabor e procederà verso sud-est per ricongiungersi al confine attuale a circa 3 chilometri ad ovest dalla Punta di Charra.
PARTE V - Ritiro delle Forze Alleate	73	(b) Nella zona dello Chaberton, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 3 chilometri a nord-nord-ovest dello Chaberton, che contornerà verso oriente, taglierà poi la strada a circa un chilometro dal confine attuale, al quale si ricongiungerà a circa due chilometri a sud-est del villaggio di Montgenèvre.
PARTE VI - Indennità in conseguenza della guerra:		4. <i>Valli Superiori della Tinea, della Vesubie e della Roja</i>
Sez. I - Riparazioni	74	Il confine lascerà il tracciato attuale a Colla Longa, seguirà lo spartiacque passando per il Monte Clapier, il Colle di Tenda, il Monte Margareis, da cui discenderà verso mezzogiorno passando dal Monte Saccarello, Monte Vacchi, Monte Pietravecchia, Monte Lega, per raggiungere un punto a circa 100 metri dal confine attuale, presso la Colla Pegairolle, a circa 5 chilometri a nord-est di Breil; di lì proseguirà in direzione di sud-ovest e si ricongiungerà con il confine ora esistente a circa 100 metri a sud-ovest dal Monte Mergo.
Sez. II - Restituzioni da parte dell'Italia	75	5. La descrizione dettagliata di questi tratti di confine ai quali si applicano le modifiche indicate nei precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 è contenuta nell'Allegato II del presente trattato e le carte alle quali tale descrizione si riferisce fanno parte dell'Allegato I.
Sez. III - Rinuncia a ragioni da parte dell'Italia	76-77	3. Le frontiere fra l'Italia e la Jugoslavia saranno determinate nel modo seguente:
PARTE VII - Beni, diritti ed Interessi:		(i) Il nuovo confine seguirà una linea che parte dal punto di congiunzione delle frontiere dell'Austria, Italia e Jugoslavia, quali esistevano al 1° gennaio 1938 e procederà verso sud, seguendo il confine del 1938 fra la Jugoslavia e l'Italia fino alla congiunzione di detto confine con la linea di demarcazione amministrativa fra le province italiane del Friuli (Udine) e di Gorizia;
Sez. I - Beni delle Nazioni Unite in Italia	78	(ii) da questo punto la linea di confine coincide con la predetta linea di demarcazione fino ad un punto che trovasi approssimativamente a
Sez. II - Beni italiani situati nel territorio delle Potenze Alleate e Associate	79	
Sez. III - Dichiarazione delle Potenze Alleate e Associate in ordine alle loro domande	80	
Sez. IV - Debiti	81	
PARTE VIII - Relazioni economiche generali	82	
PARTE IX - Regolamento delle controversie	83	
PARTE X - Clausole economiche varie	84-85	
PARTE XI - Clausole finali	86-90	
Elenco degli allegati.		

PARTE PRIMA

Clausole territoriali

Sezione I - Frontiere.

1. I confini dell'Italia, salvo le modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 12, rimarranno quelli in esistenza il 1° gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.

2. Le frontiere fra la Francia e l'Italia, quali erano segnate al 1° gennaio 1938, saranno modificate nel modo seguente:

mezzo chilometro a nord del villaggio di Mernico nella Valle dell'Iudrio;

(iii) abbandonando a questo punto la linea di demarcazione fra le province italiane del Friuli e di Gorizia, la frontiera si prolunga verso oriente fino ad un punto situato approssimativamente a mezzo chilometro ad ovest del villaggio in Verocchia di Cosbana e quindi verso sud fra le valli del Quarnizzo e della Cosbana fino ad un punto a circa 1 chilometro a sud-ovest del villaggio di Fleana, piegandosi in modo da intersecare il fiume Recca ad un punto a circa un chilometro e mezzo ad est del Iudrio, lasciando ad est la strada che allaccia Cosbana a Castel Dobra, per via di Nebola;

(iv) la linea quindi continua verso sud-est, passando immediatamente a sud della strada fra le quote 111 e 172, poi a sud della strada da Vipulzano ad Uclanzi, passando per le quote 57 e 122, quindi intersecando quest'ultima strada a circa 100 metri ad est della quota 122, e piegando verso nord in direzione di un punto situato a 350 metri a sud-est della quota 266;

(v) passando a circa mezzo chilometro a nord del villaggio di San Floriano, la linea si estende verso oriente al Monte Sabotino (quota 610) lasciando a nord il villaggio di Poggio San Valentino;

(vi) dal Monte Sabotino la linea si prolunga verso sud, taglia il fiume Isonzo (Soca) all'altezza della città di Salcano, che rimane in Jugoslavia e corre immediatamente ad ovest della linea ferroviaria da Canale d'Isonzo a Montespino fino ad un punto a circa 750 metri a sud della strada Gorizia-Aisovizza;

(vii) allontanandosi dalla ferrovia, la linea quindi piega a sud-ovest, lasciando alla Jugoslavia la città di San Pietro ed all'Italia l'Ospizio e la strada che lo costeggia ed a circa 700 metri dalla stazione di Gorizia-S. Marco, taglia il raccordo ferroviario fra la ferrovia predetta e la ferrovia Sagrado-Cormons, costeggia il Cimitero di Gorizia, che rimane all'Italia, passa fra la Strada Nazionale n. 55 fra Gorizia e Trieste, che resta in Italia, ed il crocevia alla quota 54, lasciando alla Jugoslavia le città di Vertoiba e Merna, e raggiunge un punto situato approssimativamente alla quota 49;

(viii) di là, la linea continua in direzione di mezzogiorno attraverso l'altipiano del Carso, a circa un chilometro ad est della Strada Nazionale n. 55, lasciando ad est il villaggio di Opacchiasella ed a ovest il villaggio di Iamiano;

(iv) partendo da un punto a circa 1 chilometro ad est di Iamiano, il confine segue la linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste fino ad un punto a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che segna il punto di incontro fra le frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste.

La carta, alla quale la presente descrizione si riferisce, fa parte dell'Allegato I.

4. I confini fra l'Italia ed il Territorio Libero

di Trieste saranno fissati come segue:

(i) la linea di confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest della quota 208, che segna il punto d'incontro, delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste e corre in direzione di sud-ovest fino ad un punto adiacente alla Strada Nazionale n. 14 ed a circa un chilometro a nord-ovest della congiunzione fra le strade Nazionali n. 55 e 14, che conducono rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone a Trieste;

(ii) la linea si prolunga quindi in direzione di mezzogiorno fino ad un punto nel golfo di Panzano, che è equidistante dalla Punta Sdobba, alla foce del fiume Isonzo (Soca) e da Castel Vecchio a Duino, a circa chilometri 3,3 a sud dal punto dove si allontana dalla linea costiera, che è ad approssimativamente 2 chilometri a nord-ovest dalla città di Duino;

(iii) il tracciato quindi raggiunge il mare aperto, seguendo una linea situata ad eguale distanza dalla costa d'Italia e da quella del Territorio Libero di Trieste.

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell'allegato I.

5. 1. Il preciso tracciato di confine delle nuove frontiere fissate negli articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sarà stabilito sul posto dalle Commissioni confinarie composte dei rappresentanti dei due Governi interessati.

2. Le Commissioni inizieranno i loro lavori immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e li porteranno a termine al più presto possibile e comunque entro un termine di sei mesi.

3. Qualsiasi questione sulla quale le Commissioni siano incapaci di raggiungere un accordo sarà sottoposta ai quattro Ambasciatori a Roma della Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali, procedendo nel modo previsto all'articolo 86, la risolveranno in modo definitivo, seguendo i metodi che piacerà loro di determinare, ivi compreso, occorrendo, quello della nomina di un terzo Commissario imparziale.

4. Le spese della Commissione confinaria saranno sopportate in parti eguali dai due Governi interessati.

5. Al fine di determinare sul posto le esatte frontiere fissate dagli articoli 3, 4 e 22, i Commissari avranno facoltà di allontanarsi di mezzo chilometro dalla linea di confine fissata nel presente Trattato per adeguare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche locali, ma ciò alla condizione che nessun villaggio o città di più di 500 abitanti, nessuna ferrovia o strada importante, e nessuna importante sorgente di energia elettrica o d'acqua venga ad essere sottoposta in tal modo ad una sovranità che non sia quella risultante dalle delimitazioni stabilite dal presente Trattato.

Sezione II - Francia (*Clausole speciali*).

6. L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Francia il territorio già italiano situato sul versante francese del confine franco-italiano, quale è stato definito all'articolo 2.

7. Il Governo italiano consegnerà al Governo francese tutti gli archivi, storici ed amministrativi, precedenti al 1860 che riguardano il territorio ceduto alla Francia in base al Trattato del 24 marzo 1860 ed alla Convenzione del 23 agosto 1860.

8. 1. Il Governo italiano collaborerà col Governo francese per l'eventuale creazione di un collegamento ferroviario fra Briançon e Modane, per via di Bardonecchia.

2. Il Governo italiano permetterà che il traffico ferroviario di passeggeri e di merci che si varrà di tale collegamento, in una direzione come nell'altra, per recarsi da un punto all'altro del territorio francese, passando attraverso il territorio italiano, avvenga in franchigia doganale, sia quanto a dazi, che quanto a visita, senza verifica di passaporti ed altre simili formalità; e prenderà tutte le misure del caso per assicurare che i treni francesi che useranno del suddetto collegamento abbiano facoltà di passare, in condizioni analoghe, in franchigia doganale e senza ingiustificati ritardi.

3. Gli accordi necessari verranno conclusi fra i due Governi al momento opportuno.

9. 1. *Ripiano del Moncenisio*

Al fine di garantire all'Italia lo stesso godimento dell'energia idroelettrica e delle acque provenienti dal Lago del Cenisio, come prima della cessione del relativo territorio alla Francia, quest'ultima concederà all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite nell'Allegato III.

2. *Territorio di Tenda-Briga*

Affinché l'Italia non debba soffrire alcuna diminuzione nelle forniture di energia elettrica che essa traeva da sorgenti esistenti nel territorio di Tenda-Briga prima della cessione di tale territorio alla Francia, quest'ultima darà all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite all'Allegato III.

Sezione III - Austria (*Clausole speciali*).

10. 1. L'Italia concluderà con l'Austria, ovvero conformerà gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico di passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.

2. Le Potenze Alleate ed Associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell'Allegato IV) prese di comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.

Sezione IV - Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia (*Clausole speciali*).

11. 1. L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1° gennaio 1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti:

(a) La zona delimitata:

- al nord dal parallelo 42° 50' N;
- al sud dal parallelo 42° 42' N;
- all'est dal meridiano 17° 10' E;
- all'ovest dal meridiano 16° 25' E;

(b) La zona delimitata:

— al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quietto, equidistante dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto 45° 15' N — 13° 24' E.

— al sud dal parallelo 44° 23' N;

— all'ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:

- 1) 45° 15' N — 13° 24' E
- 2) 44° 51' N — 13° 37' E
- 3) 44° 23' N — 14° 18' 30" E

— ad oriente dalla costa occidentale dell'Istria, le isole ed il territorio continentale della Jugoslavia.

Una carta di queste zone figura nell'Allegato I.

2. L'Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l'Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti.

L'Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.

I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.

12. 1. L'Italia restituirà alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere artistico, storico, scientifico, educativo o religioso (compresi tutti gli atti, manoscritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi amministrativi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che, per effetto dell'occupazione italiana, vennero rimossi fra il 4 novembre 1918 ed il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati a Rapallo il 12 novembre 1920 ed a Roma il 27 gennaio 1924. L'Italia restituirà pure tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e facenti parte delle categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di armistizio che sedette a Vienna dopo la prima guerra mondiale.

2. L'Italia consegnerà alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi giuridicamente carattere di beni pubblici e facenti parte delle categorie di cui al paragrafo 1 dell'articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 dal territorio che, in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e quelli, relativi al detto territorio, che l'Italia ricevette dall'Austria e dall'Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Ger-

main il 10 settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Convenzione fra l'Austria e l'Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920.

3. Se, in determinati casi, l'Italia si trovasse nell'impossibilità di restituire o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Italia consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello stesso genere e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti rimossi, in quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia.

13. L'approvvigionamento dell'acqua per Gorizia ed i suoi dintorni sarà regolato a norma delle disposizioni dell'Allegato V.

Sezione V - Grecia (Clausole speciali).

14. 1. L'Italia cede alla Grecia in sovranità piena le Isole del Dodecaneso in appresso indicate e precisamente: Stampalia (Astropalia), Rodi (Rhodos) Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) e Castellorizo, come pure le isolette adiacenti.

2. Le predette isole saranno e rimarranno smilitarizzate.

3. La procedura e le condizioni tecniche che regoleranno il trapasso di tali isole alla Grecia saranno stabilite d'accordo fra i Governi del Regno Unito e di Grecia ed accordi verranno presi per il ritiro delle truppe straniere non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

PARTE SECONDA

Clausole politiche

Sezione I - Clausole generali.

15. L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, di godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà d'espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione.

16. L'Italia non incriminerà, né altrimenti perseguirà alcun cittadino italiano, compresi gli appartenenti alle forze armate, per solo fatto di avere, durante il periodo di tempo corrente dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore del presente Trattato, espressa simpatia od avere agito in favore della causa delle Potenze Alleate ed Associate.

17. L'Italia, la quale, in conformità dell'articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse

politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici.

18. L'Italia si impegna a riconoscere piena forza ai Trattati di Pace con la Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia ed a quelle altre convenzioni od accordi che siano stati o siano per essere raggiunti dalle Potenze Alleate ed Associate rispetto all'Austria, alla Germania ed al Giappone, al fine di ristabilire la pace.

Sezione II - Nazionalità - Diritti civili e politici.

19. 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.

2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistata la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.

4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.

20. 1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, i cittadini italiani di oltre 18 anni di età (e quelli coniugati, siano essi al disotto od al disopra di tale

età), la cui lingua usuale è una delle lingue jugoslave (serbo, croato o sloveno) e che sono domiciliati in territorio italiano, potranno, facendone domanda ad un rappresentante diplomatico o consolare jugoslavo in Italia, acquistare la nazionalità jugoslava, se le autorità jugoslave accetteranno la loro istanza.

2. In siffatti casi il Governo jugoslavo, comunicherà al Governo italiano, per via diplomatica, gli elenchi delle persone che avranno così acquistato la nazionalità jugoslava. Le persone indicate in tali elenchi perderanno la loro nazionalità italiana alla data della suddetta comunicazione ufficiale.

3. Il Governo italiano potrà esigere che tali persone trasferiscano la loro residenza in Jugoslavia entro il termine di un anno dalla data della suddetta comunicazione ufficiale.

4. Ai fini del presente articolo varranno le medesime norme, relative all'effetto delle opzioni rispettate alle mogli ed ai figli, contenute nell'articolo 19, paragrafo 2.

5. Le disposizioni dell'Allegato XIV, paragrafo 10 del presente Trattato, che si applicano al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano per la nazionalità italiana, si applicheranno egualmente al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano per la nazionalità jugoslava, in base al presente articolo.

Sezione III - Territorio libero di Trieste.

21. 1. È costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di Trieste, consistente dell'area che giace fra il mare Adriatico ed i confini definiti negli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero di Trieste è riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall'Italia, le quali convengono, che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l'entrata in vigore del presente Trattato.

3. Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato d'esistere il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità di uno Strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Detto Strumento resterà in vigore fino alla data che il Consiglio di Sicurezza determinerà per l'entrata in vigore dello Statuto Permanente, che dovrà essere stato da esso Consiglio approvato. A decorrere da tale data, il Territorio Libero sarà governato secondo le disposizioni dello Statuto Permanente. I testi dello Statuto permanente e dello Strumento per il regime provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII.

4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto, ai sensi dell'articolo 19 e dell'Allegato XIV del presente Trattato.

5. L'Italia e la Jugoslavia s'impegnano a dare

al Territorio Libero di Trieste, le garanzie di cui all'Allegato IX.

22. La frontiera fra Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste sarà fissata come segue:

(i) Il confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa che separa le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di S. Giovanni e a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che costituisce il punto d'incontro delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste; segue la detta linea di demarcazione fino a Monte Lanaro (quota 546); continua a sud-est fino a Monte Cocusso (quota 672) passando per le quote 461, Meducia (quota 475), Monte dei Pini (quota 476) e quota 407, che taglia la Strada Nazionale n. 58, che va da Trieste a Sesana, a circa 3,3 chilometri a sud-ovest di detta città e lasciando ad est i villaggi di Vogliano e di Orle e a circa 0,4 chilometri ad ovest, il villaggio di Zolla.

(ii) Da Monte Cocusso, la linea, continuando in direzione sud-est lascia ad ovest il villaggio di Grozzana, raggiunge il Monte Goli (quota 621), poi, proseguendo verso sud-ovest, taglia la strada tra Trieste e Cosina alla quota 455 e la linea ferroviaria alla quota 485; passa per le quote 416 e 326, lasciando i villaggi di Beca e Castel in territorio jugoslavo, taglia la strada tra Osop e Gabrovizza d'Istria a circa 100 metri a sud-est di Osop; taglia poi il fiume Risana e la strada fra Villa Decani e Risano ad un punto a circa 350 metri ad ovest di Risano, lasciando in territorio jugoslavo il villaggio di Rosario e la strada tra Risano e San Sergio. Da questo punto la linea procede fino al crocevia situato a circa 1 chilometro a nord-est della quota 362, passando per le quote 285 e 354.

(iii) Di qui, la linea prosegue fino ad un punto a circa mezzo chilometro ad est del villaggio di Cernova, tagliando il fiume Dragogna a circa 1 chilometro a nord di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciai e Truscolo e ad est il villaggio di Tersecco; di qui, procede in direzione di sud-ovest a sud-est della strada che congiunge i villaggi di Cernova e Chervoi, lasciando questa strada a 0,8 chilometri a est del villaggio di Cucciani; prosegue poi in direzione generale di sud, sud-ovest, passando a circa 0,4 chilometri ad est del monte Braico e a circa 0,4 chilometri ad ovest del villaggio di Sterna Filaria, lasciando ad oriente la strada che va da detto villaggio a Piemonte, passando a circa 0,4 chilometri ad ovest della città di Piemonte e a circa mezzo chilometro ad est della città di Castagna e raggiungendo il fiume Quieto ad un punto a 1,6 chilometri circa, a sud-ovest della città di Castagna.

(iv) Di qui il tracciato segue il canale principale rettificato del Quieto fino alla foce, e, passando attraverso Porta del Quieto, raggiunge il mare aperto, seguendo una linea ad eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia.

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell'Allegato I.

Sezione IV - *Colonie italiane.*

23. 1. L'Italia rinuncia a ogni diritto e titolo sui possedimenti territoriali italiani in Africa e cioè la Libia, l'Eritrea e la Somalia italiana.

2. I detti possedimenti resteranno sotto l'attuale loro amministrazione, finché non sarà decisa la loro sorte definitiva.

3. La sorte definitiva di detti possedimenti sarà decisa di comune accordo dai Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato e secondo i termini della dichiarazione comune fatta dai detti Governi il 10 febbraio 1947, il cui testo è riprodotto nell'Allegato XI.

Sezione V - *Speciali interessi della Cina.*

24. L'Italia rinuncia a favore della Cina a tutti i benefici e privilegi risultanti dalle disposizioni del Protocollo finale, firmato a Pechino il 7 settembre 1901 e dei relativi allegati, note e documenti complementari ed accetta l'abrogazione, per quanto la riguarda, del detto Protocollo, allegati, note e documenti. L'Italia rinuncia egualmente a far valere qualsiasi domanda d'indennità al riguardo.

25. L'Italia accetta l'annullamento del contratto d'affitto concessole dal Governo cinese in base al quale era stabilita la Concessione italiana a Tientsin ed accetta inoltre di trasmettere al Governo cinese tutti i beni e gli archivi appartenenti al Municipio di detta Concessione.

26. L'Italia rinuncia a favore della Cina ai diritti accordatili rispetto alle Concessioni internazionali di Shanghai e di Amoy ed accetta che l'amministrazione e il controllo di dette Concessioni siano ritrasferite al Governo cinese.

Sezione VI - *Albania.*

27. L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranità e l'indipendenza dello Stato di Albania.

28. L'Italia riconosce che l'isola di Saseno fa parte del territorio albanese e rinuncia a qualsiasi rivendicazione a suo riguardo.

29. 1. L'Italia rinuncia formalmente in favore dell'Albania a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari) a tutti i diritti, concessioni, interessi e vantaggi di ogni genere spettanti allo Stato italiano o ad enti parastatali italiani in Albania. L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare ogni speciale interesse o influenza

in Albania, acquisita a seguito dell'aggressione del 7 aprile 1939 o in virtù di trattati od accordi conclusi prima di detta data.

2. Le clausole economiche del presente Trattato, applicabili alle Potenze Alleate ed Associate, si applicheranno agli altri beni italiani ed agli altri rapporti economici tra l'Italia e l'Albania.

30. I cittadini italiani in Albania godranno dello stesso statuto giuridico di cittadini degli altri paesi stranieri; l'Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dall'Albania per l'annullamento o la modificazione delle concessioni o degli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

31. L'Italia riconosce che tutte le convenzioni ed intese intervenute tra l'Italia e le autorità insediatae dall'Italia in Albania tra il 7 aprile 1939 ed il 3 settembre 1943 siano considerate nulle e non avvenute.

32. L'Italia riconosce la validità di ogni provvedimento che l'Albania potrà ritenere necessario di adottare in applicazione od esecuzione delle disposizioni di cui sopra.

Sezione VII - *Etiopia.*

33. L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranità e l'indipendenza dello Stato etiopico.

34. 1. L'Italia rinuncia formalmente a favore dell'Etiopia a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari), a tutti i diritti, interessi e vantaggi di qualsiasi natura, acquisiti in qualsiasi momento in Etiopia da parte dello Stato italiano e a tutti i beni parastatali, quali sono definiti dal 1° paragrafo dell'Allegato XIV del presente Trattato.

2. L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare qualsiasi interesse speciale od influenza particolare in Etiopia.

35. L'Italia riconosce la validità di tutti i provvedimenti adottati o che potrà adottare lo Stato etiopico, allo scopo di annullare le misure prese dall'Italia nei riguardi dell'Etiopia, dopo il 3 ottobre 1935, e gli effetti relativi.

36. I cittadini italiani in Etiopia godranno dello stesso statuto giuridico degli altri cittadini stranieri; l'Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dal Governo etiopico per annullare o modificare le concessioni o gli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

debbono intendersi soggetti alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio conclusi dall'Italia prima della guerra; e le disposizioni in materia di reciprocità accordate da ciascuna delle Nazioni Unite debbono intendersi soggette alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio da ciascuna di dette Nazioni.

PARTE NONA

Regolamento delle controversie

83. 1. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell'applicazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVIII, parte B, del presente Trattato, dovrà essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione, composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo italiano, esercitanti le loro funzioni su una base di parità. Se entro tre mesi dal giorno in cui la controversia è stata sottoposta alla Commissione di Conciliazione, nessun accordo è intervenuto, ciascuno dei due Governi potrà chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro, scelto di comune accordo tra i due Governi, tra i cittadini di un terzo paese. Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla scelta di un terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali provvederanno a designare il terzo membro della Commissione. Se gli Ambasciatori non riescono a mettersi d'accordo entro un mese sulla designazione del terzo membro, l'una o l'altra parte interessata potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.

2. Quando una Commissione di Conciliazione sia stata costituita ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa avrà giurisdizione su tutte le controversie che, in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l'Italia, in sede di applicazione o di interpretazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, Parte B, del presente Trattato ed eserciterà le funzioni ad essa devolute dalle dette disposizioni.

3. Ciascuna Commissione di Conciliazione determinerà la propria procedura, adottando norme conformi alla giustizia e all'equità.

4. Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro della Commissione di Conciliazione ch'esso abbia nominato e di ogni agente ch'esso Governo possa designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante accordo speciale tra i Governi interessati e tali onorari, così come le spese comuni di ogni Commissione, saranno pagati per metà da ciascuno dei due Governi.

5. Le parti si impegnano a far in modo che le loro autorità forniscano direttamente alla Com-

missione di Conciliazione tutta l'assistenza che sarà in loro potere di fornire.

6. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

PARTE DECIMA

Clausole economiche varie

84. Gli articoli 75, 78, 82 e l'Allegato XVII del presente Trattato si applicheranno alle Potenze Alleate e Associate e a quelle Nazioni Unite, che abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia o con cui l'Italia abbia rotto le relazioni diplomatiche. Questi articoli e l'Allegato suddetto, si applicheranno anche all'Albania e alla Norvegia.

85. Le disposizioni degli Allegati VIII, X, XIV, XV, XVI e XVII, come pure quelle degli altri Allegati, saranno considerate come parte integrante del presente Trattato e ne avranno lo stesso valore ed effetto.

PARTE UNDICESIMA

Clausole finali

86. Durante un periodo che non supererà i diciotto mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, agendo di comune accordo, rappresenteranno le Potenze Alleate ed Associate, per trattare con il Governo italiano ogni questione relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente Trattato.

2. I Quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano i consigli, i pareri tecnici ed i chiarimenti che potranno essere necessari per assicurare l'esecuzione rapida ed efficace del presente Trattato, sia nella lettera che nello spirito.

3. Il Governo italiano fornirà ai Quattro Ambasciatori tutte le informazioni necessarie e tutta l'assistenza di cui essi potranno aver bisogno nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite dal presente Trattato.

87. 1. Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un articolo del presente Trattato, ogni controversia relativa all'interpretazione od all'esecuzione del presente Trattato, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sarà sottoposta ai Quattro Ambasciatori, che procederanno ai sensi dell'articolo 86. In tal caso però gli Ambasciatori non saranno tenuti ad osservare i termini di tempo fissati in detto articolo. Ogni controversia di tale natura, ch'essi non abbiano regolato entro un periodo di due mesi, salvo che le parti interessate si mettano d'accordo su un altro mezzo per dirimere la controversia stessa, sarà sottoposta, a richiesta di una o dell'altra delle parti,

ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo tra le due parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le due parti entro un mese sulla questione della designazione di detto terzo membro l'una o l'altra delle parti potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.

2. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

88. 1. Ogni altro membro delle Nazioni Unite che sia in guerra con l'Italia e che non sia firmatario del presente Trattato, e l'Albania, potranno aderire al Trattato e, dal momento dell'adesione, saranno considerati come Potenze Associate ai fini del presente Trattato.

2. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese e avranno valore dal momento del loro deposito.

89. Le disposizioni del presente Trattato non conferiranno alcun diritto o beneficio ad alcuno Stato designato nelle Premesse come una delle Potenze Alleate e Associate o ai rispettivi cittadini, finché detto Stato non sia divenuto parte contraente del Trattato, attraverso il deposito del proprio strumento di ratifica.

90. Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate e Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall'Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e della Francia. Gli strumenti di ratifica saranno, nel più breve tempo possibile, depositati presso il Governo della Repubblica francese.

Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate o Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositati in epoca successiva, il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari.

Elenco degli allegati

- I. Carte (vedi raccolta a parte)
- II. Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all'articolo 2
- III. Garanzie relative al Moncenisio e alla regione di Tenda e di Briga
- IV. Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Austriaco in data 5 settembre 1946
- V. Approvvigionamento dell'acqua per il comune di Gorizia e dintorni
- VI. Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste

- VII. Strumento relativo al regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste
- VIII. Strumento relativo al Porto Franco di Trieste
- IX. Disposizioni tecniche relative al Territorio Libero di Trieste
- X. Disposizioni economiche e finanziarie relative al Territorio Libero di Trieste
- XI. Dichiarazione comune dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, concernente i possedimenti territoriali italiani in Africa
- XII. Elenco delle navi da guerra:
 - A) che l'Italia può conservare
 - B) che l'Italia deve consegnare
- XIII. Definizioni:
 - A) Termini navali
 - B) Istruzione militare, navale ed aerea
 - C) Definizione ed elenco del materiale bellico
 - D) Definizione dei termini « Smilitarizzazione » e « Smilitarizzato »
- XIV. Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti
- XV. Disposizioni speciali concernenti certe categorie di beni:
 - A) Proprietà industriale, letteraria ed artistica
 - B) Assicurazioni
- XVI. Contratti, prescrizione, titoli all'ordine
- XVII. Tribunali delle prede e giudizi

ALLEGATO I

Carte allegate al Trattato di Pace con l'Italia

(Vedi raccolta a parte)

- A) Frontiere dell'Italia (articolo 1).
- B) Frontiera franco-italiana (articolo 2).
- C) Frontiera italo-jugoslava (articolo 3).
- D) Frontiera del Territorio Libero di Trieste (articoli 4 e 22).
- E) Zone marittime definite all'Articolo 11 del presente Trattato.

ALLEGATO II

Frontiera Franco-Italiana

Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all'art. 2.

PASSO DEL PICCOLO SAN BERNARDO

Riferimento: carta 1:20.000: Ste Foy Tarentaise Numeri 1 e 2

Il nuovo confine segue un tracciato che parte dalla cresta rocciosa di Lancebranlette, poi, discendendo verso oriente, segue la linea dello spartiacque al livello di 2180 metri donde passa alla colonna Joux (2188). Di qui, seguendo ancora la linea dello spartiacque, risale alla Costa del Belvedere di cui segue gli affioramenti rocciosi, risale il Monte Belvedere, di cui contorna la cima,

possa sorgere in sede di detto riesame, dovrà essere regolata secondo la procedura prevista all'articolo 87 del presente Trattato.

ALLEGATO VI

Statuto permanente
del Territorio Libero di Trieste

(Vedi articolo 21)

1. *Estensione del Territorio Libero.* — Il Territorio Libero di Trieste sarà delimitato dai confini descritti agli articoli 4 e 22 del presente Trattato, il cui tracciato sarà stabilito in conformità dell'articolo 5 del Trattato stesso.

2. *Integrità e indipendenza.* — L'integrità e l'indipendenza del Territorio Libero di Trieste sarà garantita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale responsabilità comporta l'obbligo da parte del Consiglio:

(a) di assicurare l'osservanza del presente Statuto e in particolare la protezione dei fondamentali diritti umani della popolazione;

(b) di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza nel Territorio Libero.

3. *Smilitarizzazione e neutralità.* — 1. Il Territorio Libero sarà smilitarizzato e dichiarato neutro.

2. Nessuna forza armata sarà permessa nel Territorio Libero, salvo che per ordine del Consiglio di Sicurezza.

3. Non saranno permesse, entro i confini del Territorio Libero, formazioni, esercitazioni e attività paramilitari.

4. Il Governo del Territorio Libero non concluderà, né tratterà accordi o convenzioni militari con alcuno Stato.

4. *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali.* — La Costituzione del Territorio Libero assicurerà a ogni persona sottoposta alla giurisdizione del Territorio Libero, senza distinzione di origine etnica, di sesso, di lingua o di religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di culto, di lingua, di espressione e di stampa, di insegnamento, di riunione e di associazione. Ai cittadini del Territorio Libero sarà assicurata l'eguaglianza rispetto alle condizioni di ammissione ai pubblici uffici.

5. *Diritti civili e politici.* — Nessuna persona che abbia acquistato la cittadinanza del Territorio Libero di Trieste potrà essere privata dei suoi diritti civili o politici, se non come condanna penale inflitta dalla autorità giudiziaria, per infrazione delle leggi penali del Territorio Libero.

6. *Cittadinanza.* — 1. I cittadini italiani che, alla data del 10 giugno 1940, erano domiciliati entro i confini del Territorio Libero ed i loro figli nati dopo detta data, diverranno cittadini

originari del Territorio ed avranno pieno godimento dei diritti civili e politici. Diventando cittadini del Territorio Libero, essi perderanno la cittadinanza italiana.

2. Tuttavia il Governo del Territorio Libero disporrà che le persone di cui al paragrafo 1, che abbiano superato i 18 anni (e le persone coniugate, abbiano o non abbiano superato detta età), la cui lingua abituale sia quella italiana, abbiano il diritto di optare per la cittadinanza italiana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione, sotto determinate condizioni che la Costituzione stessa fisserà. L'esercizio del diritto di opzione sarà considerato come un riacquisto della cittadinanza italiana. L'opzione del marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione del padre, o, se il padre è deceduto, quella della madre, importerà peraltro automaticamente l'opzione di tutti i figli minori di 18 anni e non sposati.

3. Il Territorio Libero potrà esigere che le persone che abbiano esercitato il loro diritto di opzione si trasferiscano in Italia, entro un anno dalla data in cui tale diritto d'opzione sarà stato esercitato.

4. Le condizioni per l'acquisto della cittadinanza da parte di persone non aventi i requisiti per ottenere la cittadinanza originaria, saranno stabilite dall'Assemblea Costituente del Territorio Libero e inserite nella Costituzione. Tuttavia tali condizioni vietano l'acquisto della cittadinanza da parte di coloro che abbiano appartenuto alla disciolta polizia fascista (O.V.R.A.) e che non siano stati prosciolti da parte delle Autorità competenti, comprese le Autorità militari alleate, cui era affidata l'amministrazione della zona in questione.

7. *Lingue ufficiali.* — Le lingue ufficiali del Territorio Libero saranno l'italiano e lo sloveno. La Costituzione determinerà le circostanze nelle quali il croato potrà essere usato come terza lingua ufficiale.

8. *Bandiera e stemma.* — Il Territorio Libero avrà la sua bandiera ed il suo stemma. La bandiera sarà quella tradizionale della città di Trieste; stemma sarà lo storico stemma della città stessa.

9. *Organi di Governo.* — Il governo del Territorio Libero sarà affidato ad un Governatore, un Consiglio di Governo, un'Assemblea popolare eletta dai cittadini del Territorio Libero ed agli organi giudiziari. I rispettivi poteri saranno esercitati, in conformità alle disposizioni del presente Statuto e della Costituzione del Territorio Libero.

10. *Costituzione.* — 1. La Costituzione del Territorio Libero sarà stabilita in conformità dei principi democratici e adottata da una Assemblea Costituente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi. La Costituzione dovrà conformarsi alle disposizioni del presente Statuto e non en-

trerà in vigore prima dell'entrata in vigore dello Statuto stesso.

2. Qualora il Governatore ritenesse che una qualunque clausola della Costituzione proposta dall'Assemblea Costituente o qualsiasi successivo emendamento fosse in contraddizione con lo Statuto, egli avrà facoltà di impedirne l'entrata in vigore, salvo riferire la questione al Consiglio di Sicurezza, se l'Assemblea non accettasse le sue vedute e le sue raccomandazioni.

11. Nomina del Governatore. — 1. Il Governatore sarà nominato dal Consiglio di Sicurezza, dopo che siano stati consultati i Governi della Jugoslavia e dell'Italia. Egli non dovrà essere né cittadino italiano, né cittadino jugoslavo, né cittadino del Territorio Libero. Egli sarà nominato per un periodo di cinque anni e potrà essere riconfermato in carica. Il suo stipendio e le sue indennità saranno a carico delle Nazioni Unite.

2. Il Governatore potrà delegare una persona di sua scelta ad esercitare le sue funzioni, in caso di sua assenza temporanea o di temporaneo impedimento.

3. Il Consiglio di Sicurezza, se riterrà che il Governatore sia venuto meno ai doveri della sua carica, potrà disporre la sospensione e, con le opportune garanzie di inchiesta e di difesa da parte del Governatore stesso, revocarlo dalla carica. In caso di sospensione o di revoca dalla carica o in caso di morte o di incapacità, il Consiglio di Sicurezza potrà designare o nominare altra persona, con l'incarico di agire come Governatore provvisorio, fino a che il Governatore sia nuovamente in condizione di poter esercitare le sue funzioni, ovvero un nuovo Governatore sia stato nominato.

12. Potere legislativo. — Il potere legislativo sarà esercitato da un'Assemblea popolare composta di una sola Camera, eletta sulla base della rappresentanza proporzionale, dai cittadini del Territorio Libero di entrambi i sessi. Le elezioni per l'Assemblea saranno effettuate con il sistema del suffragio universale, eguale, diretto e segreto.

13. Consiglio di Governo. — 1. Subordinatamente alle responsabilità assegnate al Governatore dal presente Statuto, il potere esecutivo nel Territorio Libero sarà esercitato da un Consiglio di Governo, che sarà designato dall'Assemblea popolare e sarà di fronte ad essa responsabile.

2. Il Governatore avrà il diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Governo e potrà esprimere il suo parere su tutte le questioni di sua competenza.

3. Il Direttore della Pubblica Sicurezza e il Direttore del Porto Franco saranno invitati ad assistere alle sedute del Consiglio di Governo e ad esporre il loro parere nei casi in cui siano in discussione questioni di loro competenza.

14. Esercizio del potere giudiziario. — Il potere giudiziario nel Territorio Libero sarà eser-

citato da tribunali istituiti in conformità della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero.

15. Libertà e indipendenza del potere giudiziario. — La Costituzione del Territorio Libero dovrà garantire al potere giudiziario libertà ed indipendenza e disporre la creazione di una giurisdizione d'appello.

16. Nomina dei magistrati. — 1. Il Governatore nominerà i magistrati, scegliendoli tra i candidati proposti dal Consiglio di Governo o tra altre persone, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo, a meno che la Costituzione non preveda un altro sistema per la nomina dei magistrati. Il Governatore potrà, sotto determinate garanzie fissate dalla Costituzione, rimuoverli dalla carica, nei casi in cui la loro condotta sia incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. L'Assemblea popolare potrà, a maggioranza di due terzi dei voti espressi, invitare il Governatore a promuovere inchiesta su ogni accusa avanzata contro un funzionario dell'ordine giudiziario, che possa importare, se provata, la sospensione o la rimozione dalla carica del funzionario medesimi.

17. Responsabilità del Governatore verso il Consiglio di Sicurezza. — 1. Il Governatore, nella sua qualità di rappresentante del Consiglio di Sicurezza, avrà il compito di controllare l'applicazione del presente Statuto, compresa la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo spettanti alla popolazione e di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza da parte del Governo del Territorio Libero, in conformità del presente Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero.

2. Il Governatore presenterà al Consiglio di Sicurezza rapporti annuali sull'applicazione dello Statuto e sull'adempimento dei doveri della sua carica.

18. Diritti dell'Assemblea. — L'Assemblea popolare avrà il diritto di procedere all'esame ed alla discussione di qualsiasi questione, che concerna gli interessi del Territorio Libero.

19. Legislazione. — 1. L'iniziativa in materia legislativa spetta ai membri dell'Assemblea popolare ed al Consiglio di Governo, come pure al Governatore, qualora si tratti di questioni che, a suo parere, ricadano nella competenza del Consiglio di Sicurezza, quale è determinata dall'articolo 2 del presente Statuto.

2. Nessuna legge potrà entrare in vigore fino a che non sia stata promulgata. La promulgazione delle leggi avrà luogo in conformità delle disposizioni della Costituzione del Territorio Libero.

3. Ogni legge proposta dall'Assemblea deve essere sottoposta al Governatore, prima di essere promulgata.

4. Se il Governatore ritiene che detta legge sia

contraria al presente Statuto, egli può, entro dieci giorni dalla data in cui la legge stessa è stata a lui sottoposta, rinviarla all'Assemblea con le sue osservazioni e raccomandazioni. Se il Governatore non rinvia detta legge entro i dieci giorni previsti od informa l'Assemblea entro lo stesso periodo di tempo, che la legge non dà luogo da parte sua ad alcuna osservazione o raccomandazione, si procederà immediatamente alla promulgazione.

5. Se l'Assemblea manifesta il suo rifiuto di ritirare la legge che ad essa è stata rinviata dal Governatore, o di emendarla in conformità delle osservazioni o raccomandazioni del Governatore medesimo, questi, a meno che non sia disposto a ritirare le sue osservazioni o raccomandazioni — nel qual caso la legge sarà immediatamente promulgata — dovrà subito sottoporre la questione al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore trasmetterà ugualmente senza ritardo al consiglio di Sicurezza, ogni comunicazione che l'Assemblea ritenesse di far pervenire al Consiglio sulla questione.

6. Le leggi che formeranno oggetto di una relazione al Consiglio di Sicurezza in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente, non saranno promulgate che per ordine del Consiglio di Sicurezza.

20. Diritti del Governatore in materia di provvedimenti amministrativi. — 1. Il Governatore può richiedere al Consiglio di Governo di sospendere l'applicazione di provvedimenti amministrativi, che, a suo parere, siano incompatibili con i principi della cui tutela egli è responsabile ai sensi del presente Statuto (osservanza dello Statuto; mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza; rispetto dei diritti dell'uomo). Nel caso in cui il Consiglio di Governo non sia d'accordo, il Governatore può sospendere l'applicazione di detti provvedimenti amministrativi e il Governatore o il Consiglio di Governo possono rinviare l'intera questione al Consiglio di Sicurezza perché questo prenda una decisione al riguardo.

2. In materia di competenza del Governatore, secondo la definizione datane dallo Statuto, egli può proporre al Consiglio di Governo l'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo. qualora il Consiglio di Governo non accolga le proposte, il Governatore può, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 22 del presente Statuto, riferire la questione al Consiglio di Sicurezza, perché sia adottata una decisione al riguardo.

21. Bilancio preventivo. — 1. Al Consiglio di Governo spetterà la formulazione del bilancio preventivo del Territorio Libero, comprendente sia le entrate che le spese e la sua presentazione all'Assemblea popolare.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non dia il suo voto sul bilancio preventivo entro il termine previsto, le disposizioni di bilancio dell'esercizio precedente saranno applicate al nuovo esercizio, finché non sia stato votato il nuovo bilancio.

22. Poteri speciali del Governatore. — 1. Per non venir meno alle responsabilità assunte verso il Consiglio di Sicurezza ai sensi del presente Statuto, il Governatore può, in casi che, a suo parere, non ammettano ritardo e che costituiscano una minaccia all'indipendenza o all'integrità del Territorio Libero, all'ordine pubblico o al rispetto dei diritti dell'uomo, direttamente disporre od esigere l'applicazione di opportune misure, riferendone immediatamente al Consiglio di Sicurezza. In dette circostanze, il Governatore può, se lo ritiene necessario, assumere personalmente il controllo dei servizi di pubblica sicurezza.

2. L'Assemblea popolare può presentare al Consiglio di Sicurezza le proprie doglianze in ordine all'esercizio da parte del Governatore dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

23. Diritto di grazia e di indulto. — Il diritto di grazia e di indulto apparterrà al Governatore e sarà da lui esercitato, in conformità delle disposizioni che al riguardo saranno inserite nella Costituzione.

24. Relazioni con l'estero. — 1. Il Governatore dovrà assicurare che la condotta delle relazioni con l'estero del Territorio Libero sia conforme alle disposizioni dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero. A tal fine, il Governatore avrà il potere di impedire l'entrata in vigore di trattati od accordi concernenti le relazioni con l'estero, che, a suo parere, si trovino in contrasto con lo Statuto, la Costituzione o le leggi del Territorio Libero.

2. I trattati ed accordi, così come le concessioni di exequatur e le patenti consolari, dovranno essere firmati sia dal Governatore, che da un rappresentante del Consiglio di Governo.

3. Il Territorio Libero può essere o divenire firmatario di convenzioni internazionali, o far parte di organizzazioni internazionali, a condizione che lo scopo di dette convenzioni od organizzazioni sia quello di regolare questioni di carattere economico, tecnico, culturale o sociale, o questioni d'igiene.

4. L'unione economica o vincoli di carattere esclusivo con qualsiasi Stato sono incompatibili con lo Statuto del Territorio Libero.

5. Il Territorio Libero di Trieste riconoscerà pieno vigore al Trattato di Pace con l'Italia e darà esecuzione a quelle disposizioni del Trattato stesso, che si applicano al Territorio Libero. Il Territorio Libero riconoscerà ugualmente il pieno vigore degli altri accordi ed intese che siano state o saranno concluse dalle Potenze Alleate e Associate per il ristabilimento della Pace.

25. Indipendenza del Governatore e del personale dipendente. — Nel compimento dei suoi doveri, il Governatore ed il personale alle sue dipendenze non dovranno sollecitare, né ricevere istruzioni da alcun Governo o da alcuna autorità che non sia il Consiglio di Sicurezza. Essi si asterranno dal compiere qualsiasi atto che sia

incompatibile con la loro veste di funzionari internazionali, responsabili soltanto verso il Consiglio di Sicurezza.

26. Nomina e revoca dei funzionari amministrativi. — 1. Le nomine ai pubblici uffici nel Territorio Libero saranno effettuate, tenendo conto esclusivamente della capacità, della competenza e dell'integrità dei candidati.

2. I funzionari amministrativi non potranno essere rimossi dal loro ufficio, se non per incompetenza o cattiva condotta e la revoca sarà sottoposta ad opportune garanzie in materia d'inchiesta e di diritto di difesa che saranno stabilite per legge.

27. Direttore della Pubblica Sicurezza. — 1. Il Consiglio di Governo sottoporà al Governatore un elenco di candidati al posto di Direttore della Pubblica Sicurezza. Il Governatore sceglierà il Direttore tra i candidati a lui segnalati o tra altre persone, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo. Egli può anche revocare dalle sue funzioni il Direttore della Pubblica Sicurezza, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo.

2. Il Direttore della Pubblica Sicurezza non potrà essere né un cittadino jugoslavo, né un cittadino italiano.

3. Il Direttore della Pubblica Sicurezza sarà normalmente sotto l'immediata autorità del Consiglio di Governo, da cui riceverà istruzioni nelle materie di sua competenza.

4. Il Governatore dovrà:

(a) ricevere regolari rapporti dal Direttore della Pubblica Sicurezza e consultarsi con lui su ogni questione che rientri nella competenza del Direttore predetto;

(b) essere informato dal Consiglio di Governo circa le istruzioni da questo impartite al Direttore della Pubblica Sicurezza e potrà esprimere il suo parere al riguardo.

28. Forze di polizia. — 1. Per assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, in conformità dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero, il Governo del Territorio Libero avrà diritto di mantenere una forza di polizia e dei servizi di pubblica sicurezza.

2. I membri delle forze di polizia e dei servizi di pubblica sicurezza dovranno essere reclutati dal Direttore della Pubblica Sicurezza e potranno essere da lui licenziati.

29. Governo locale. — La Costituzione del Territorio Libero dovrà prevedere la istituzione, sulla base della rappresentanza proporzionale, di organi di governo locale, secondo i principi democratici, compreso il suffragio universale eguale, diretto e segreto.

30. Sistema monetario. — Il Territorio Libero avrà un proprio sistema monetario.

31. Ferrovie. — Senza pregiudizio dei suoi di-

ritti di proprietà sulle ferrovie correnti entro i suoi confini e del suo controllo sulla amministrazione delle ferrovie stesse, il Territorio Libero potrà negoziare con la Jugoslavia e l'Italia accordi per assicurare un esercizio efficiente ed economico delle ferrovie. Detti accordi determineranno a chi rispettivamente spetti di assicurare il funzionamento delle ferrovie in direzione della Jugoslavia e dell'Italia, come pure l'utilizzazione del capolinea di Trieste e di quei tratti di linea comuni a tutti. In quest'ultimo caso, l'esercizio potrà essere condotto da una Commissione speciale, composta di rappresentanti del Territorio Libero, della Jugoslavia e dell'Italia, sotto la presidenza del rappresentante del Territorio Libero.

32. Aviazione commerciale. — 1. Gli apparecchi dell'aviazione commerciale immatricolati sul Territorio di qualunque delle Nazioni Unite, la quale accordi sul proprio territorio gli stessi diritti agli apparecchi dell'aviazione commerciale immatricolati nel Territorio Libero, godranno dei diritti accordati all'aviazione commerciale nei traffici internazionali, compreso il diritto di atterraggio per rifornimento di carburante e per riparazioni, il diritto di sorvolo del Territorio Libero senza atterraggio e il diritto di uso, ai fini del traffico di quegli aeroporti che potranno essere designati dalle autorità competenti del Territorio Libero.

2. Questi diritti non saranno sottoposti ad altre restrizioni, che non siano quelle imposte, su una base di non discriminazione, dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Territorio Libero e nei paesi interessati o che risultino dallo speciale carattere del Territorio Libero, in quanto territorio neutro e smilitarizzato.

33. Immatricolazione delle navi. — 1. Il Territorio Libero ha il diritto di aprire registri per l'immatricolazione delle navi di proprietà del Governo del Territorio Libero o di persone od organizzazioni aventi il loro domicilio nel Territorio Libero.

2. Il Territorio Libero aprirà speciali registri marittimi per le navi cecoslovacche e svizzere su richiesta dei rispettivi Governi. Altrettanto farà per le navi ungheresi ed austriache, su richiesta dei Governi interessati, dopo la conclusione del Trattato di Pace con l'Ungheria e del Trattato per il ristabilimento dell'indipendenza dell'Austria. Le navi immatricolate in detti registri potranno battere bandiera dei rispettivi paesi.

3. Nel dare esecuzione alle disposizioni di cui sopra, e salvo quanto possa essere stabilito in qualunque convenzione internazionale, che concerna tale materia ed a cui partecipi il Governo del Territorio Libero, il Governo stesso potrà stabilire, riguardo all'immatricolazione, alla permanenza od alla cancellazione dalle matricole, norme atte ad impedire ogni abuso, cui potesse dar luogo la concessione delle suddette facilitazioni. Per quanto riguarda in particolare le navi immatricolate in conformità del paragrafo 1 di

cui sopra, l'immatricolazione sarà limitata alle navi, la cui gestione sia condotta nel Territorio Libero e siano fatte navigare regolarmente per soddisfare i bisogni o servire gli interessi del Territorio Libero. Nel caso di navi immatricolate ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra, l'immatricolazione sarà limitata alle navi che abbiano come porto d'armamento il porto di Trieste e che servano a soddisfare in maniera regolare e permanente i bisogni dei rispettivi paesi, attraverso il porto stesso.

34. Porto franco. — Verrà creato, nel Territorio Libero, un Porto franco, che sarà amministrato in conformità delle disposizioni contenute nello Strumento internazionale redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri, approvato dal Consiglio di Sicurezza ed allegato al presente Trattato (Allegato VIII). Il Governo del Territorio Libero dovrà adottare i provvedimenti legislativi necessari e prendere tutte le necessarie misure per dare esecuzione alle disposizioni di detto Strumento.

35. Libertà di transito. — Il Territorio Libero e gli Stati, i cui territori siano attraversati da merci trasportate per ferrovie tra il Porto franco e gli Stati che esso serve, assicureranno alle merci stesse libertà di transito, in conformità delle consuete convenzioni internazionali, senza alcuna discriminazione e senza percezione di dazi doganali o gravami, che non siano quelli applicati in relazione a servizi prestati.

36. Interpretazione dello Statuto. — Fatta eccezione per i casi, rispetto ai quali una diversa procedura sia espressamente prevista da un Articolo del presente Statuto, ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione dello Statuto non risolta mediante negoziati diretti, dovrà, a meno che le parti non convengano di ricorrere ad altro mezzo per il regolamento della controversia stessa, essere sottoposta a richiesta di una delle parti ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro, scelto di comune accordo dalle due parti stesse, tra i cittadini di un terzo Paese. Qualora le parti non si mettano d'accordo entro un mese sulla nomina del terzo membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà invitato a procedere alla designazione. La decisione della maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione, e dovrà essere accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

37. Emendamento allo Statuto. — Il presente Statuto costituirà lo Statuto permanente del Territorio Libero, salvo ogni emendamento che possa esservi successivamente apportato dal Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea popolare, a seguito di deliberazione presa alla maggioranza di due terzi dei voti espressi, potrà presentare petizione al Consiglio di Sicurezza, diretta ad ottenere l'adozione di emendamenti.

38. Entrata in vigore dello Statuto. — Il presente Statuto entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

ALLEGATO VII

**Strumento per il regime provvisorio
del Territorio Libero di Trieste**

(Vedi articolo 21)

Le disposizioni seguenti si applicheranno all'amministrazione del Territorio Libero di Trieste, fino all'entrata in vigore dello Statuto permanente.

1. Il Governatore assumerà le sue funzioni nel Territorio Libero, al più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente Trattato di Pace. Fino all'assunzione dei poteri da parte del Governatore, il Territorio Libero continuerà ad essere amministrato dai Comandi militari alleati, entro le rispettive zone di competenza.

2. Appena assunte le sue funzioni nel Territorio Libero di Trieste, il Governatore avrà il potere di costituire un Consiglio Provvisorio di Governo, di cui sceglierà i componenti, dopo essersi consultato con i Governi della Jugoslavia e dell'Italia, tra le persone domiciliate nel Territorio Libero. Il Governatore avrà diritto di modificare la composizione del Consiglio Provvisorio di Governo, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Governatore e il Consiglio Provvisorio di Governo eserciteranno le loro funzioni in base alle norme contenute nelle disposizioni dello Statuto permanente, quando ed in quanto tali disposizioni siano applicabili e non siano sostituite da quelle contenute nel presente Strumento. Tutte le altre disposizioni dello Statuto permanente saranno parimenti applicabili per la durata del regime provvisorio, quando ed in quanto tali disposizioni siano applicabili e non siano sostituite da quelle contenute nel presente Strumento. Il Governatore sarà guidato nella sua linea di condotta soprattutto dalla preoccupazione di far fronte ai bisogni materiali della popolazione e di assicurarne il benessere.

3. La sede del Governo sarà stabilita in Trieste. Il Governatore invierà i suoi rapporti direttamente al Presidente del Consiglio di Sicurezza e, attraverso di lui, fornirà al Consiglio di Sicurezza, tutte le informazioni necessarie sull'amministrazione del Territorio Libero.

4. Il primo dovere del Governatore sarà quello di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza. Egli nominerà a titolo provvisorio un Direttore di Pubblica Sicurezza, che riorganizzerà e amministrerà le forze di polizia e i servizi di pubblica sicurezza.

5. (a) Dalla data di entrata in vigore del presente Trattato, le truppe stazionanti nel Terri-

torio Libero non dovranno superare gli effettivi seguenti: Regno Unito, 5000 uomini; Stati Uniti d'America, 5000 uomini; Jugoslavia, 5000 uomini.

(b) Queste truppe dovranno essere poste a disposizione del Governatore per un periodo di 90 giorni dalla data in cui il Governatore stesso avrà assunto i suoi poteri nel Territorio Libero. Alla fine di detto periodo, le truppe cesseranno di essere a disposizione del Governatore e saranno ritirate dal Territorio entro un ulteriore termine di 45 giorni, a meno che il Governatore informi il Consiglio di Sicurezza che, nell'interesse del Territorio, una parte delle truppe o l'intero contingente non dovrebbe, a suo parere, essere ritirato. In tal caso le truppe richieste dal Governatore rimarranno non oltre 45 giorni dalla data in cui il Governatore avrà informato il Consiglio di Sicurezza, che i servizi di pubblica sicurezza possono assicurare il mantenimento dell'ordine interno nel Territorio, senza l'assistenza di truppe straniere.

(c) Le operazioni di ritiro delle truppe, di cui al paragrafo (b) dovranno svolgersi in modo da mantenere, per quanto possibile, il rapporto previsto al paragrafo (a) tra le truppe delle tre Potenze interessate.

6. Il Governatore avrà il diritto, in ogni momento, di richiedere assistenza ai Comandanti di detti contingenti, e tale assistenza dovrà essere immediatamente fornita. Il Governatore, ogni volta che sia possibile, si consulterà con i Comandanti militari interessati prima di emanare le sue istruzioni, ma non dovrà intervenire nelle misure di carattere militare prese per dare esecuzione alle sue istruzioni. Ogni Comandante avrà il diritto di riferire al proprio Governo le istruzioni ricevute dal Governatore, informando il Governatore stesso del contenuto di tali suoi rapporti. Il Governo interessato avrà il diritto di rifiutare che le sue truppe partecipino all'operazione in oggetto, informandone debitamente il Consiglio di Sicurezza.

7. Le misure necessarie relative alla dislocazione, all'amministrazione e approvvigionamento per i contingenti militari forniti dal Regno Unito, dagli Stati Uniti d'America e dalla Jugoslavia, saranno prese d'accordo tra il Governatore e i Comandanti di detti contingenti.

8. Il Governatore sarà incaricato di organizzare, consultandosi con il Consiglio Provvisorio di Governo, la elezione dei membri dell'Assemblea Costituente, nelle condizioni previste dallo Statuto per le elezioni dell'Assemblea popolare. Le elezioni dovranno aver luogo non più tardi di quattro mesi, dal giorno in cui il Governatore avrà assunto le proprie funzioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere alle elezioni entro il periodo predetto, il Governatore dovrà riferirne al Consiglio di Sicurezza.

9. Il Governatore, d'intesa con il Consiglio Provvisorio di Governo, dovrà preparare il bilancio preventivo provvisorio e i programmi

provvisori per le importazioni e le esportazioni e dovrà assicurarsi che siano adottate dal Consiglio Provvisorio di Governo misure opportune per la gestione finanziaria del Territorio Libero.

10. Le leggi ed i regolamenti esistenti resteranno in vigore, salvo e fino a che non siano abrogati o sospesi dal Governatore. Il Governatore avrà il diritto di emendare le leggi e i regolamenti esistenti e di emanare nuove leggi e nuovi regolamenti, d'accordo con la maggioranza del Consiglio Provvisorio di Governo. Le leggi e i regolamenti emendati e le leggi e i regolamenti di nuova emanazione, così come gli atti del Governatore, comportanti la abrogazione o la sospensione di leggi e regolamenti, rimarranno in vigore, salvo e fino a che non siano emendati, abrogati o sospesi da atti dell'Assemblea popolare o del Consiglio di Governo, agenti entro la rispettiva loro sfera di competenza, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

11. Finché non sia stabilito un regime monetario autonomo per il Territorio Libero, la lira italiana continuerà ad avere corso legale entro il Territorio Libero. Il Governo italiano dovrà fornire al Territorio Libero la valuta estera e i mezzi monetari che siano ad esso necessari, a condizioni non meno favorevoli di quelle vigenti in Italia.

L'Italia e Territorio Libero concluderanno un accordo per dare esecuzione alle disposizioni di cui sopra, e per provvedere alla sistemazione di quelle questioni, che sia necessario di regolare fra i due Governi.

ALLEGATO VIII

Strumento relativo al Porto Franco di Trieste

1. 1. Per assicurare che il porto ed i mezzi di transito di Trieste possano essere utilizzati in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l'Italia e gli Stati dell'Europa Centrale, secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo:

(a) sarà creato nel Territorio Libero di Trieste un porto franco doganale, entro i limiti fissati o previsti dall'Articolo 3 del presente Strumento;

(b) le merci in transito per il Porto Franco di Trieste godranno libertà di transito, ai sensi dell'Articolo 16 del presente Strumento.

2. Il regime internazionale del Porto Franco sarà regolato dalle disposizioni del presente Strumento.

2. 1. Il Porto Franco sarà costituito e amministrato come un Ente pubblico del Territorio Libero, avente tutti gli attributi di una persona giuridica ed operante in conformità delle disposizioni del presente Strumento.

2. Tutti i beni italiani statali e parastatali entro i limiti del Porto Franco, che, ai sensi delle disposizioni del presente Trattato, passeranno in

proprietà al Territorio Libero, saranno trasferiti senza pagamento, al Porto Franco.

3. 1. La zona del Porto Franco comprenderà il territorio e gli impianti delle zone franche del Porto di Trieste, entro i loro confini del 1939.

2. La creazione di zone speciali nel Porto Franco sotto la giurisdizione esclusiva di uno Stato qualunque è incompatibile con la figura del Territorio Libero e del Porto Franco.

3. Allo scopo tuttavia di soddisfare le speciali esigenze della navigazione jugoslava e italiana nel mare Adriatico, il Direttore del Porto Franco, a richiesta del Governo jugoslavo o di quello italiano, e su conforme parere della Commissione Internazionale prevista al successivo articolo 21, potrà riservare a favore delle navi mercantili battenti bandiera di uno o dell'altro dei due Stati, l'uso esclusivo di punti d'ormeggio in determinate parti della zona del Porto Franco.

4. Nel caso in cui sia necessario di allargare l'area del Porto Franco, ciò potrà farsi su proposta del Direttore del Porto Franco, con decisione del Consiglio di Governo e con l'approvazione dell'Assemblea popolare.

4. Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Strumento, le leggi ed i regolamenti in vigore nel Territorio Libero si applicheranno alle persone e ai beni entro i confini del Porto Franco e le autorità incaricate di assicurare la loro osservanza nel Territorio Libero, eserciteranno le proprie funzioni entro i confini del Porto Franco.

5. 1. Le navi mercantili e le merci di tutti i paesi godranno senza restrizione del diritto di accesso al Porto Franco per il carico e la scarica sia di merci in transito, che di merci destinate al Territorio Libero o da esso provenienti.

2. Le autorità del Territorio Libero non percepiranno sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il Porto Franco né dazi doganali, né altri gravami, che non siano in corrispettivo di servizi prestati.

3. Per quanto si riferisce tuttavia alle merci importate attraverso il Porto Franco, per essere consumate entro il Territorio Libero od alle merci esportate dal Territorio Libero attraverso il Porto Franco, saranno applicate le relative leggi e regolamenti in vigore nel Territorio Libero.

6. Il deposito, il magazzinaggio, la verifica, la cernita delle merci, l'imballaggio ed il riimballaggio e le operazioni consimili, che era costume per il passato di svolgere nelle zone franche del Porto di Trieste, saranno autorizzate nel Porto Franco, in conformità dei regolamenti generali emanati dal Direttore del Porto Franco.

7. 1. Il Direttore del Porto Franco potrà anche autorizzare in Porto Franco la lavorazione delle merci.

2. L'esercizio di attività industriali sarà con-

sentito in Porto Franco soltanto a quelle imprese che esistevano nelle zone franche del porto di Trieste prima dell'entrata in vigore del presente Strumento. Su proposta del Direttore del Porto Franco, il Consiglio di Governo può consentire che vengano stabilite nuove imprese industriali entro i confini del Porto Franco.

8. Le autorità del Territorio Libero saranno autorizzate a procedere ad ispezioni in Porto Franco nella misura che sarà necessaria per far rispettare i regolamenti doganali o gli altri regolamenti del Territorio Libero, per la prevenzione del contrabbando.

9. 1. Le autorità del Territorio Libero saranno autorizzate a determinare ed a percepire i diritti portuali nel Porto Franco.

2. Il Direttore del Porto Franco determinerà la tariffa per l'uso delle installazioni e dei servizi del Porto Franco. Tale tariffa dovrà essere mantenuta ad un livello ragionevole ed essere in funzione del costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto Franco.

10. Nel determinare e percepire nel Porto Franco i diritti portuali e le altre tasse di cui al precedente articolo 9, come nel disporre dei mezzi e dei servizi del Porto Franco, non sarà ammessa alcuna discriminazione, basata sulla bandiera delle navi, oppure sulla proprietà delle merci o su qualsiasi altro motivo.

11. L'entrata e l'uscita di tutte le persone in e dal Porto Franco sarà sottoposta a quelle norme che verranno stabilite dalle autorità del Territorio Libero. Tali norme tuttavia saranno formulate in modo da non intralciare eccessivamente l'entrata e l'uscita dal Porto Franco dei cittadini di qualunque Stato, i quali esercitino un'attività legittima nella zona del Porto Franco.

12. Le norme e regolamenti in vigore nel Porto Franco e le tariffe dei diritti e delle tasse percepite nel Porto Franco devono essere rese pubbliche.

13. Il cabotaggio ed il traffico costiero entro il Territorio Libero saranno esercitati in conformità delle norme emanate dalle autorità del Territorio Libero, le disposizioni del presente Strumento non dovendo considerarsi come implicanti alcuna restrizione al riguardo per le predette autorità.

14. Nell'ambito del Porto Franco i provvedimenti sanitari e le disposizioni relative alla lotta contro le malattie degli animali e delle piante, per quanto concerne le navi da passeggeri e da carico saranno applicate dalle autorità del Territorio Libero.

15. Le autorità del Territorio Libero saranno tenute a fornire al Porto Franco l'acqua, il gas, la luce e l'energia elettrica, i mezzi di comuni-

PAG. 34	LEGGI I	VOCE 344	TRATTATO DI PACE ecc. GUERRA 1940-1945 D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430
------------	------------	-------------	--

cazione, i mezzi per il drenaggio ed altri servizi pubblici ed a assicurare i servizi di polizia e la protezione contro gli incendi.

16. 1. Il Territorio Libero e gli Stati, i cui territori sono attraversati da merci trasportate per ferrovia tra il Porto Franco e gli Stati che esso serve, assicureranno alle merci stesse libertà di transito, in conformità delle consuete convenzioni doganali, senza alcuna discriminazione e senza percezione di dazi doganali o gravami, che non siano quelli applicati in corrispettivo di servizi prestati.

2. Il Territorio Libero e gli Stati che assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, sul territorio dei quali detto traffico transiterà in una direzione o nell'altra, faranno tutto quanto sarà in loro potere per provvedere i mezzi più adeguati che sia possibile, sotto ogni rispetto, per assicurare la rapidità ed il buon andamento di detto traffico ad un costo ragionevole. Essi inoltre non applicheranno, per quanto concerne il movimento delle merci a destinazione od in provenienza dal Porto Franco, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, servizi, dogane, regolamenti sanitari, di polizia o di ogni altra natura.

3. Gli Stati che si assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, non adotteranno alcuna misura in materia di regolamenti o di tariffe che possa deviare artificialmente il traffico del Porto Franco a favore di altri porti marittimi. I provvedimenti adottati dal Governo jugoslavo per provvedere al traffico diretto ai porti della Jugoslavia meridionale, non saranno considerati come misure miranti a deviare artificialmente il traffico.

17. Il Territorio Libero e gli Stati che assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, concederanno, nei loro rispettivi territori ed in modo tale da escludere qualsiasi discriminazione, libertà di comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, in conformità delle consuete convenzioni internazionali, tra la zona del Porto Franco e qualsiasi altro paese, e ciò per ogni comunicazione che provenga dalla zona del Porto Franco o sia ad essa destinata.

18. 1. Il Porto Franco sarà amministrato da un Direttore del Porto Franco, che ne avrà la legale rappresentanza, in quanto persona giuridica. Il Consiglio di Governo sottoporrà al Governatore un elenco di candidati idonei per il posto di Direttore del Porto Franco. Il Governatore nominerà il Direttore, scegliendolo tra i candidati a lui segnalati, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo. In caso di disaccordo, la questione sarà riferita al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore può anche licenziare il Direttore, dietro raccomandazione della Commissione Internazionale o del Consiglio di Governo.

2. Il Direttore non sarà né un cittadino jugoslavo, né un cittadino italiano.

3. Tutti gli altri impianti del Porto Franco saranno nominati dal Direttore. Nella nomina degli

impiegati, dovrà essere data preferenza ai cittadini del Territorio Libero.

19. Il Direttore del Porto Franco, compatibilmente con le disposizioni del presente Strumento, adotterà tutte le misure ragionevoli e necessarie per l'amministrazione, il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del Porto Franco, come un porto efficiente ed idoneo a far prontamente fronte a tutto il traffico relativo. In particolare, egli sarà responsabile dell'esecuzione dei lavori portuali di ogni tipo nel Porto Franco, dirigerà il funzionamento delle installazioni e degli altri impianti portuali, determinerà, conformemente alle leggi del Territorio Libero, le condizioni di lavoro nel Porto Franco e sorvedrà alla osservanza inoltre nel Porto Franco, delle ordinanze e dei regolamenti emanati dalle autorità del Territorio Libero in materia di navigazione.

20. 1. Il Direttore del Porto Franco emanerà quelle norme e quei regolamenti che riterrà necessari nell'esercizio delle sue funzioni, quali sono stabilite dall'articolo che precede.

2. Il bilancio preventivo autonomo del Porto Franco verrà approntato dal Direttore e sarà approvato e amministrato in conformità delle leggi che saranno stabilite dall'Assemblea popolare del Territorio Libero.

3. Il Direttore del Porto Franco sottoporrà un rapporto annuale sul funzionamento del Porto Franco al Governatore e al Consiglio di Governo del Territorio Libero. Una copia del rapporto dovrà essere inviata alla Commissione Internazionale.

21. 1. Sarà creata una Commissione Internazionale del Porto Franco, in appresso designata «La Commissione Internazionale», composta di un rappresentante del Territorio Libero e di un rappresentante di ognuno dei seguenti Stati: Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d'America, Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, a condizione che ognuno di detti Stati abbia assunto le obbligazioni di cui al presente Strumento.

2. Il rappresentante del Territorio Libero sarà Presidente permanente della Commissione Internazionale. In caso di parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

22. La Commissione Internazionale avrà la sua sede in Porto Franco. I suoi uffici e le sue attività saranno sottratte alla giurisdizione locale. I membri e i funzionari della Commissione Internazionale godranno nel Territorio Libero di quei privilegi ed immunità che saranno necessarie per il libero esercizio delle loro funzioni. La Commissione Internazionale organizzerà il proprio Segretariato, stabilirà la procedura di funzionamento e determinerà il proprio bilancio. Le spese comuni della Commissione Internazionale saranno ripartite tra gli Stati membri, in una maniera equa, secondo le proporzioni da

essi accettate in seno alla Commissione Internazionale stessa.

ALLEGATO IX

**Disposizioni tecniche
relative al Territorio Libero di Trieste**

(Vedi articolo 21)

A) Approvvigionamento idrico dell'Istria nord-occidentale

23. La Commissione Internazionale avrà il diritto di procedere ad inchieste ed a studi su tutte le questioni concernenti il funzionamento, l'utilizzazione e l'amministrazione del Porto Franco e gli aspetti tecnici del transito tra il Porto Franco e gli Stati ch'esso serve, compresa l'unificazione dei metodi seguiti per lo smistamento del traffico. La Commissione Internazionale agirà, sia di propria iniziativa, sia quando siffatte questioni siano portate alla sua attenzione da qualunque Stato, o dal Territorio Libero, o dal Direttore del Porto Franco. La Commissione Internazionale comunicherà le sue vedute o raccomandazioni al riguardo allo Stato od agli Stati interessati, od al Territorio Libero, od al Direttore del Porto Franco. Tali raccomandazioni saranno prese in considerazione e saranno adottati gli opportuni provvedimenti. Nel caso in cui tuttavia il Territorio Libero, o lo Stato, o gli Stati interessati ritengano che detti provvedimenti siano incompatibili con le disposizioni del presente Strumento, la questione potrà essere regolata, a richiesta del Territorio Libero, o di uno qualunque degli Stati interessati, secondo la procedura prevista all'articolo 24.

La Jugoslavia continuerà ad approvvigionare la regione dell'Istria nord-occidentale, entro il Territorio Libero di Trieste, con acqua proveniente dalla sorgente di San Giovanni de Pinquente, attraverso il sistema di approvvigionamento idrico del Quietto e dalla sorgente di S. Maria del Risano, attraverso il sistema di approvvigionamento idrico del Risano. L'acqua da fornirsi così, sarà in quantità — che non superi sensibilmente quella abitualmente provveduta alla regione — ed al ritmo di flusso, che il Territorio Libero sarà per richiedere, sempre peraltro entro i limiti imposti dalle condizioni naturali. La Jugoslavia assicurerà la manutenzione delle condutture, dei bacini, delle pompe, dei dispositivi di purificazione delle acque e degli altri impianti in territorio jugoslavo, che possono essere necessari per assolvere le suddette obbligazioni. Una temporanea tolleranza rispetto a tali obbligazioni dovrà essere consentita alla Jugoslavia, per le necessarie riparazioni dei danni di guerra sofferti dalle installazioni per l'approvvigionamento idrico. Il Territorio Libero pagherà, per l'acqua così fornita, un prezzo ragionevole, che rappresenterà il suo contributo proporzionale, basato sul quantitativo d'acqua consumato entro il Territorio Libero, rispetto al costo totale di funzionamento e di manutenzione dei sistemi di approvvigionamento idrico del Quietto e del Risano. Nel caso in cui il Territorio Libero abbia bisogno in futuro di forniture supplementari d'acqua, la Jugoslavia s'impegna ad esaminare la questione assieme alle autorità del Territorio Libero e ad adottare di comune accordo quelle ragionevoli misure che siano necessarie per soddisfare detti bisogni.

24. Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Strumento, che non sia regolata mediante negoziati diretti, dovrà, a meno che le parti non convengano di adottare un altro sistema per il regolamento della controversia stessa, essere sottoposta a richiesta di una o dell'altra parte, a una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro, scelto di comune accordo tra le parti, fra cittadini di un terzo paese. Se nello spazio di un mese le due parti non riescano a mettersi d'accordo sulla designazione del terzo membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà invitato a procedere alla designazione. La decisione della maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e dovrà essere accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

B) Forniture di energia elettrica

25. Potranno presentarsi al Consiglio di Sicurezza da parte del Consiglio di Governo del Territorio Libero, o da tre o più Stati rappresentati nella Commissione Internazionale, proposte di emendamenti al presente Strumento. Ogni emendamento approvato dal Consiglio di Sicurezza entrerà in vigore alla data stabilita dal Consiglio stesso.

1. La Jugoslavia e l'Italia manterranno le attuali forniture di energia elettrica a favore del Territorio Libero di Trieste, fornendo ad esso quei quantitativi e quel ritmo di fornitura che il Territorio Libero sarà per richiedere. I quantitativi d'energia forniti non dovranno superare sensibilmente, all'inizio, i quantitativi normalmente messi a disposizione della zona compresa nei confini del Territorio Libero, ma l'Italia e la Jugoslavia, a richiesta del Territorio Libero, dovranno fornire crescenti quantitativi in relazione alle crescenti esigenze del Territorio Libero, a condizione peraltro che ogni aumento di più del 20 % rispetto al quantitativo normalmente fornito al Territorio Libero dalle diverse fonti, formi l'oggetto di un accordo tra i Governi interessati.

26. Ai fini del presente Strumento, uno Stato sarà considerato aver assunto le obbligazioni nascenti dallo Strumento stesso, se esso sia parte contraente del Trattato di Pace con l'Italia o se esso abbia notificato al Governo della Repubblica francese l'assunzione da parte sua di dette obbligazioni.

2. Il prezzo che sarà fissato dalla Jugoslavia o dall'Italia e che sarà pagato dal Territorio Libero per l'energia elettrica ad esso fornita, non potrà essere superiore al prezzo fissato in Jugoslavia o in Italia, per la fornitura di uguali quantitativi di energia idroelettrica prodotta dalle stesse fonti in territorio jugoslavo od italiano.

3. La Jugoslavia, l'Italia e il Territorio Libero, si scambieranno continuamente informazioni concernenti il flusso, le riserve di acqua e la produzione di energia delle centrali che alimentano l'antico compartimento italiano della Venezia Giulia, in modo che ognuna delle tre parti possa essere in condizione di determinare il rispettivo fabbisogno.

4. La Jugoslavia, l'Italia e il Territorio Libero manterranno in buono stato di funzionamento tutte le centrali elettriche, le linee di trasmissione, le sottostazioni e le altre installazioni necessarie per assicurare l'approvvigionamento continuato di energia all'antico compartimento italiano della Venezia Giulia.

5. La Jugoslavia provvederà a che gli impianti esistenti o che possano venire in futuro costruiti nella zona dell'Isonzo (Soca) per la produzione di energia elettrica siano utilizzati in modo che i quantitativi di acqua di cui l'Italia abbia bisogno periodicamente per irrigare la regione compresa tra Gorizia e la costa adriatica a sud-ovest di detta città, possano essere prelevati dall'Isonzo (Soca). L'Italia non potrà rivendicare il diritto di utilizzare l'acqua dell'Isonzo (Soca) in quantitativi maggiori o in condizioni più favorevoli di quelle abituali per il passato.

6. La Jugoslavia, l'Italia e il Territorio Libero dovranno negoziare fra loro ed adottare una convenzione che sia accettabile da tutte le parti e sia conforme alle disposizioni di cui sopra, per assicurare che il sistema elettrico che serve l'antico compartimento italiano della Venezia Giulia possa continuare a funzionare. Una Commissione mista, nella quale i tre Governi saranno rappresentati su una base di parità, sarà istituita per presiedere all'esecuzione delle obbligazioni risultanti dai paragrafi da 1 a 5, di cui sopra.

7. Allo scadere di un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Jugoslavia, l'Italia e il Territorio Libero riesamineranno le disposizioni che precedono alla luce delle condizioni fino allora esistenti, allo scopo di determinare quali delle obbligazioni di cui sopra siano eventualmente non più necessarie e vi apporteranno quelle modifiche, soppressioni od aggiunte, che le parti interessate fra loro convenissero. Ogni controversia che possa sorgere in sede di detto riesame, dovrà essere regolata secondo la procedura prevista dall'Articolo 87 del presente Trattato.

C) Disposizioni per facilitare il traffico locale di frontiera

La Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste, e l'Italia e il Territorio Libero di Trieste, do-

vranno entro un mese dall'entrata in vigore del presente Trattato, intraprendere negoziati, in vista di concludere intese allo scopo di facilitare il passaggio attraverso la frontiera tra il Territorio Libero e le Zone adiacenti di Jugoslavia e d'Italia, di generi alimentari e di altre categorie di merci che hanno formato abitualmente oggetto di scambi locali tra dette regioni, a condizione che si tratti di derrate o merci prodotte o fabbricate nei territori rispettivi. Detti scambi potranno essere facilitati da opportuni provvedimenti, compresa l'esenzione entro determinati limiti di quantità o valore, da diritti, dazi doganali e tasse di qualsiasi genere sull'importazione e sulla esportazione, quando i prodotti sopra-detti rimangano nel commercio locale.

ALLEGATO X

Disposizioni economiche e finanziarie relative al Territorio Libero di Trieste

1. Il Territorio Libero di Trieste acquisterà, senza pagamento, i beni italiani statali e parastatali che si trovano entro i confini del Territorio Libero.

Ai sensi del presente Allegato, saranno considerati come beni statali o parastatali: i beni mobili ed immobili dello Stato italiano, degli Enti locali e degli Enti pubblici e delle società o associazioni di proprietà statale così come i beni mobili e immobili già appartenenti al partito fascista od alle sue organizzazioni ausiliarie.

2. Tutti i trasferimenti di beni italiani statali e parastatali, secondo la definizione datane al paragrafo 1 di cui sopra, effettuati dopo il 3 settembre 1943, saranno considerati come nulli e non avvenuti. Tuttavia tale disposizione non si applicherà agli atti legittimi relativi ad operazioni correnti di Enti statali e parastatali, in quanto detti atti concernano la vendita, in condizioni normali, di merci da essi prodotte o vendute, in esecuzione di normali intese commerciali o nel corso normale di attività amministrative del Governo.

3. I cavi sottomarini appartenenti allo Stato italiano o ad Enti parastatali italiani, cadranno sotto la disciplina delle disposizioni del paragrafo 1, per quanto si riferisce agli impianti terminali ed ai tratti di cavi giacenti nelle acque territoriali del Territorio Libero.

4. L'Italia trasferirà al Territorio Libero tutti gli archivi e i documenti di carattere amministrativo o di valore storico riferentisi al Territorio Libero o a beni trasferiti in esecuzione del paragrafo 1 del presente Allegato. Il Territorio Libero consegnerà alla Jugoslavia tutti i documenti dello stesso carattere riferentisi ai territori ceduti alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato, e all'Italia tutti i documenti dello stesso carattere, che possano trovarsi nel Territorio Libero e che si riferiscano al territorio italiano.

La Jugoslavia si dichiara pronta a trasferire al Territorio Libero tutti gli archivi e documenti

di carattere amministrativo riguardanti l'amministrazione del Territorio Libero e necessari soltanto per l'amministrazione del territorio stesso, che siano del tipo di quelli che venivano normalmente conservati, prima del 3 settembre 1943, dalle autorità locali, aventi giurisdizione sulla zona che fa ora parte del Territorio Libero.

5. Il Territorio Libero sarà esente dal pagamento del Debito Pubblico italiano, ma dovrà assumere le obbligazioni dello Stato italiano nei confronti dei detentori di titoli, i quali siano persone fisiche che continuino a risiedere nel Territorio Libero, o persone giuridiche che vi conservino la loro sede sociale od il centro principale dei loro affari, nella misura in cui dette obbligazioni corrispondano alla parte di tale Debito, emessa prima del 10 giugno 1940, che sia attribuibile ad opere pubbliche od a servizi amministrativi civili di cui detto Territorio abbia beneficiato e non attribuibile direttamente od indirettamente a scopi militari.

Potrà richiedersi ai detentori dei titoli di fornire piena prova dell'origine dei titoli stessi.

L'Italia e il Territorio Libero concluderanno un accordo per determinare la parte del Debito Pubblico italiano, a cui si riferisce il presente paragrafo e i metodi da applicare per l'esecuzione delle disposizioni relative.

6. Il regime futuro dei debiti esteri garantiti da privilegi gravanti sui beni o sulle entrate del Territorio Libero, sarà regolato da ulteriori accordi, che saranno conclusi tra le parti interessate.

7. L'Italia e il Territorio Libero regoleranno con speciali accordi le condizioni in cui saranno trasferite ad organizzazioni consimili del Territorio Libero, le obbligazioni verso gli abitanti del Territorio Libero, delle organizzazioni italiane pubbliche, come private, per le assicurazioni sociali, come pure una parte proporzionale delle riserve accumulate dalle dette organizzazioni.

Accordi analoghi saranno anche conclusi tra il Territorio Libero e l'Italia e tra il Territorio Libero e la Jugoslavia, per regolare le obbligazioni di organizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche e private, la cui sede sociale sia nel Territorio Libero, nei confronti dei detentori di polizze e dei sottoscrittori residenti rispettivamente in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia in base al presente Trattato.

Il Territorio Libero e la Jugoslavia regoleranno con accordi analoghi, le obbligazioni delle organizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche e private, la cui sede sociale sia nel territorio ceduto alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato, nei confronti di detentori di polizze o di sottoscrittori che risiedano nel Territorio Libero.

8. L'Italia continuerà ad essere responsabile del pagamento delle pensioni civili o militari acquisite alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, al servizio dello Stato italiano o di municipi od altri Enti pubblici locali, da persone che acquistino la cittadinanza del Terri-

torio Libero, in virtù del presente Trattato. Tale obbligazione riguarda anche il diritto a pensioni non ancora maturate. Accordi saranno conclusi tra l'Italia e il Territorio Libero, per determinare le condizioni, in cui detta obbligazione sarà soddisfatta.

9. I beni, diritti e interessi dei cittadini italiani, che hanno stabilito il loro domicilio nel Territorio Libero dopo il 10 giugno 1940 e delle persone che opereranno per la cittadinanza italiana, in virtù delle disposizioni dello Statuto del Territorio Libero di Trieste, saranno rispettati, a condizione ch'essi siano stati legittimamente acquisiti, per un periodo di tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, nella stessa misura che i beni, diritti e interessi dei cittadini del Territorio Libero in generale.

I beni, diritti e interessi degli altri cittadini italiani ed anche quelli delle persone giuridiche di nazionalità italiana, che siano situati nel Territorio Libero, purché siano stati legittimamente acquisiti, saranno sottoposti soltanto a quei provvedimenti che potranno essere via via adottati in linea generale rispetto ai beni di cittadini stranieri e di persone giuridiche di nazionalità straniera.

10. Le persone che opereranno per la cittadinanza italiana e che stabiliranno la loro residenza in Italia, saranno autorizzate, dopo ch'esse abbiano pagato ogni debito o imposta dovuta nel Territorio Libero, a portare con sé i loro beni mobili e a trasferire i loro fondi, purché detti beni e fondi siano stati legittimamente acquisiti. Nessun diritto d'importazione o di esportazione sarà imposto in relazione al trasferimento di tali beni. Dette persone saranno autorizzate inoltre a vendere i loro beni mobili e immobili nelle stesse condizioni dei cittadini del Territorio Libero.

Il trasferimento dei beni in Italia sarà effettuato a condizioni che non dovranno essere in contrasto con la Costituzione del Territorio Libero e nel modo che sarà determinato d'accordo tra l'Italia e il Territorio Libero. Le condizioni e i termini di tempo per il trasferimento dei fondi, compresi i proventi delle vendite, saranno fissati nella medesima maniera.

11. I beni, diritti e interessi esistenti in Italia alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato e che appartengano a ex-cittadini italiani, residenti nel Territorio Libero, che divengono cittadini del Territorio Libero stesso ai sensi del presente Trattato, saranno rispettati dall'Italia, nella stessa misura dei beni, diritti e interessi dei cittadini italiani in genere, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Dette persone sono autorizzate ad effettuare il trasferimento e la liquidazione dei loro beni, diritti, ed interessi, nelle stesse condizioni previste al paragrafo 10 di cui sopra.

12. Le società costituite a norma delle leggi italiane e aventi la loro sede sociale nel Territorio Libero, che desiderino spostare detta sede sociale in Italia, od in Jugoslavia, dovranno

PAG. 38	LEGGI I	VOCE 344	TRATTATO DI PACE ecc. GUERRA 1940-1945 D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430
------------	------------	-------------	--

egualmente essere trattate in conformità del paragrafo 10 di cui sopra, a condizione che più del cinquanta per cento del loro capitale appartenga a persone residenti normalmente fuori del Territorio Libero o che trasferiscano il loro domicilio in Italia o in Jugoslavia.

13. I debiti dovuti da persone residenti in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia, a persone residenti nel Territorio Libero e i debiti dovuti da persone residenti nel Territorio Libero a persone residenti in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia, non saranno rimessi o lesi per effetto della cessione. L'Italia, la Jugoslavia e il Territorio Libero s'impegnano a facilitare il regolamento di dette obbligazioni. Ai fini del presente paragrafo, il termine « persone » si riferisce anche alle persone giuridiche.

14. I beni situati nel Territorio Libero, appartenenti a qualunque delle Nazioni Unite e ai suoi cittadini, riguardo a cui non fossero state ancora revocate le misure di sequestro o di controllo adottate dall'Italia e che non fossero stati restituiti ai rispettivi proprietari, verranno restituiti nello stato in cui si trovano attualmente.

15. L'Italia restituirà i beni illegalmente asportati dopo il 3 settembre 1943, dal Territorio Libero e portati in Italia. L'esecuzione di tale obbligazione sarà regolata dai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 75, salvo per quanto si riferisce ai beni formanti oggetto di altre disposizioni del presente Allegato.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75 si applicheranno alla restituzione, da parte del Territorio Libero, dei beni che siano stati asportati durante la guerra dai territori delle Nazioni Unite.

16. L'Italia restituirà al Territorio Libero, nel più breve tempo possibile, tutte le navi detenute dallo Stato italiano o da cittadini italiani che, alla data del 3 settembre 1943 appartenevano sia a persone fisiche residenti nel Territorio Libero e che acquistino la cittadinanza del Territorio Libero ai sensi del presente Trattato, sia a persone giuridiche di nazionalità italiana, che abbiano e conservino la loro sede sociale nel Territorio Libero, fatta eccezione delle navi che siano state oggetto di vendita effettuata in buona fede.

17. L'Italia e il Territorio Libero, e la Jugoslavia e il Territorio Libero, concluderanno degli accordi fra loro per procedere alla ripartizione, su basi di giustizia e di equità, dei beni appartenenti agli enti locali, il territorio della cui giurisdizione venga a trovarsi diviso per effetto della nuova delimitazione di confini recata dal presente Trattato e per assicurare la continuazione a favore degli abitanti, di quei servizi comunali, a cui non si riferiscano espressamente altre disposizioni del presente Trattato.

Accordi analoghi saranno conclusi per una ripartizione giusta ed equa del materiale rotabile e dell'altro materiale ferroviario e dei galleggianti ed impianti dei bacini e del porto; accordi saranno egualmente presi per regolare qualsiasi altra questione economica pendente, che

non sia regolata dal presente Allegato.

18. I cittadini del Territorio Libero continueranno, nonostante il trasferimento di sovranità e ogni mutamento di cittadinanza che ne risulti, a godere in Italia di tutti i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica, previsti dalla legislazione ivi vigente, al momento del trasferimento.

Il Territorio Libero riconoscerà e darà effetto ai diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica, esistenti nel Territorio Libero a sensi della legislazione italiana vigente al momento del trasferimento ed a quelli che dovessero essere ristabiliti o restituiti ai legittimi titolari, ai sensi dell'Allegato XV capo A del presente Trattato. Detti diritti rimarranno in vigore nel Territorio Libero, per lo stesso periodo di tempo durante il quale sarebbero rimasti in vigore, ai sensi della legislazione italiana.

19. Ogni controversia che possa sorgere in merito alla attuazione delle disposizioni del presente Allegato, sarà regolata nel modo previsto dall'articolo 83 del presente Trattato.

20. I paragrafi 1, 3 e 5 dell'articolo 76, l'articolo 77, il paragrafo 3 dell'articolo 78, l'articolo 81, l'Allegato XV capo A, l'Allegato XVI e l'Allegato XVII capo B, si applicheranno al Territorio Libero nello stesso modo in cui si applicheranno all'Italia.

ALLEGATO XI

Dichiarazione comune dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, concernente i possedimenti territoriali italiani in Africa

(Vedi articolo 23)

1. I Governi dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e della Francia, convengono di decidere di comune accordo, entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato con l'Italia, che porta la data del 10 febbraio 1947, della sorte definitiva dei possedimenti territoriali italiani in Africa, sui quali l'Italia, in base all'articolo 23 del Trattato, rinuncia ad ogni diritto e titolo.

2. Le Quattro Potenze decideranno della sorte definitiva dei territori in questione e procederanno alle opportune modifiche dei confini dei territori stessi, tenendo conto delle aspirazioni e del benessere degli abitanti, oltre che delle esigenze della pace e della sicurezza, prendendo in considerazione i pareri degli altri Governi interessati.

3. Se le Quattro Potenze non possono mettersi d'accordo sulla sorte di uno qualunque dei detti territori, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, la questione sarà sottoposta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per una raccomandazione e le Quattro Potenze convengono di accettare la raccomandazione stessa e di prendere le misure del caso, per darvi esecuzione.

ALLEGATO XIV

Disposizioni economiche e finanziarie
relative ai territori ceduti

1. Lo Stato successore riceverà, senza pagamento, i beni statali e parastatali situati nel territorio ceduto, in forza del presente Trattato, e tutti gli archivi e documenti di carattere amministrativo o di valore storico, relativi al territorio di cui trattasi o ai beni trasferiti ai sensi del presente paragrafo.

Ai fini del presente allegato saranno considerati come beni statali o parastatali: i beni mobili ed immobili dello Stato italiano, degli Enti pubblici e degli Enti locali e delle società o associazioni di proprietà pubblica, così come i beni mobili e immobili già appartenenti al partito fascista o alle sue organizzazioni ausiliarie.

2. Tutti i trasferimenti di beni italiani, statali e parastatali, secondo la definizione datane al paragrafo 1 di cui sopra, effettuati dopo il 3 settembre 1943, saranno considerati nulli e non avvenuti. Tuttavia tale disposizione non si applicherà agli atti legittimi relativi ad operazioni correnti di Enti statali e parastatali, in quanto detti atti concernano la vendita, in condizioni normali, di merci da essi regolarmente prodotte o vendute in esecuzione di normali accordi commerciali o nel corso normale di attività amministrative di carattere pubblico.

3. I cavi sottomarini italiani, colleganti punti del territorio ceduto o un punto del territorio ceduto con un punto in un altro territorio dello Stato successore, dovranno essere considerati beni italiani in territorio ceduto, nonostante che parti di detti cavi possano trovarsi a giacere fuori delle acque territoriali. I cavi sottomarini italiani colleganti un punto del territorio ceduto con un punto al di fuori della giurisdizione dello Stato successore, dovranno essere considerati beni italiani nel territorio ceduto, per quanto si riferisce agli impianti terminali e alla parte dei cavi giacente nelle acque territoriali del territorio ceduto.

4. Il Governo italiano trasferirà allo Stato successore tutti gli oggetti di valore artistico, storico o archeologico, appartenenti al patrimonio culturale del territorio ceduto, che siano stati rimossi, senza pagamento, mentre detto territorio si trovava sotto controllo italiano, e che siano trattenuti dal Governo italiano o da istituzioni pubbliche italiane.

5. Lo Stato successore procederà alla conversione nella propria valuta della valuta italiana detenuta entro il territorio ceduto, da persone fisiche che continuino a risiedere in detto territorio o da persone giuridiche che continuino a esercitare in esso la loro attività. Si potrà esigere che i detentori forniscano piena prova dell'origine dei fondi presentati alla conversione.

6. Il Governo dello Stato successore sarà esente dal pagamento del Debito Pubblico italiano, ma dovrà assumere le obbligazioni dello Stato italiano, nei confronti dei detentori di titoli del

Debito Pubblico che siano, o persone fisiche che continuino a risiedere nel territorio ceduto, o persone giuridiche che vi conservino la loro sede sociale o il centro principale dei loro affari, nella misura in cui dette obbligazioni corrispondano alla parte del Debito, i cui titoli siano stati emessi prima del 10 giugno 1940, e che sia attribuibile ad opere pubbliche ed a servizi amministrativi civili, di cui il territorio ceduto abbia beneficiato, ma non direttamente od indirettamente a scopi militari.

Si potrà esigere che i detentori dei titoli forniscano piena prova sull'origine dei titoli stessi.

Lo Stato successore e l'Italia concluderanno un accordo per determinare la parte del Debito Pubblico italiano a cui si dovrà riferire il presente paragrafo e i metodi per dare esecuzione alle disposizioni relative.

7. Lo Stato successore e l'Italia regoleranno con speciali accordi le condizioni in base alle quali saranno trasferite ad organizzazioni analoghe esistenti nel territorio ceduto le obbligazioni verso gli abitanti del territorio ceduto di organizzazioni italiane per le assicurazioni sociali, sia pubbliche che private, come pure una parte proporzionale delle riserve accumulate da dette organizzazioni.

Accordi analoghi saranno anche conclusi tra lo Stato successore e l'Italia per regolare le obbligazioni di organizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche e private, la cui sede sociale sia nel territorio ceduto, verso detentori di polizze o sottoscrittori, residenti in Italia.

8. L'Italia continuerà a rispondere del pagamento delle pensioni civili o militari, acquisite, alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, al servizio dello Stato italiano o di Enti pubblici locali da persone che, in virtù del presente Trattato, acquistino la cittadinanza dello Stato successore. Tale obbligazione riguarda anche il diritto a pensioni non ancora maturate. Accordi saranno conclusi tra lo Stato successore e l'Italia per determinare il modo con cui la suddetta obbligazione sarà soddisfatta.

9. I beni, diritti e interessi dei cittadini italiani, che siano residenti permanenti nei territori ceduti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, saranno rispettati, su una base di parità rispetto ai diritti dei cittadini dello Stato successore, purché siano stati legittimamente acquisiti.

I beni, diritti e interessi entro i territori ceduti degli altri cittadini italiani e quelli delle persone giuridiche di nazionalità italiana, purché legittimamente acquisiti, saranno sottoposti soltanto a quei provvedimenti che potranno essere via via adottati in linea generale rispetto ai beni di cittadini stranieri e di persone giuridiche di nazionalità straniera.

Detti beni, diritti e interessi non potranno essere trattenuti o liquidati ai sensi dell'articolo 79 del presente Trattato, ma dovranno essere restituiti ai rispettivi proprietari, liberi da vincoli di qualsiasi natura o da ogni altra misura di alienazione, di amministrazione forzata o di se-

PAG. 44	LEGGE I	VOCE 344	TRATTATO DI PACE ecc. GUERRA 1940-1945 D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430
------------	------------	-------------	--

questo presa nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e l'entrata in vigore del presente Trattato.

10. Le persone che opteranno per la cittadinanza italiana e si trasferiranno in Italia, saranno autorizzate, dopo ch'esse abbiano pagato ogni debito o imposta dovuta nel territorio ceduto, a portare con sé i loro beni mobili e a trasferire i loro fondi, purché detti beni e fondi siano stati legittimamente acquisiti. Nessun diritto d'importazione o d'esportazione sarà imposto in relazione al trasferimento dei beni stessi. Dette persone saranno inoltre autorizzate a vendere i loro beni mobili e immobili alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato successore.

Il trasferimento dei beni in Italia sarà effettuato a condizioni ed entro i limiti, che verranno concordati tra lo Stato successore e l'Italia. Le condizioni ed i termini di tempo per il trasferimento dei fondi suddetti, compresi i proventi delle vendite, saranno egualmente fissati d'accordo.

11. I beni, diritti e interessi esistenti in Italia alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato e che appartengano a cittadini italiani, residenti nei territori ceduti, che siano divenuti cittadini di un altro Stato ai sensi del presente Trattato, saranno rispettati dall'Italia nella stessa misura dei beni, diritti e interessi dei cittadini delle Nazioni Unite in genere.

Dette persone sono autorizzate ad effettuare il trasferimento e la liquidazione dei loro beni, diritti e interessi alle stesse condizioni di quelle previste dal paragrafo 10 di cui sopra.

12. Le società costituite ai sensi della legislazione italiana e aventi la loro sede sociale nel territorio ceduto, che desiderino spostare detta sede sociale in Italia, dovranno egualmente essere trattate in conformità del paragrafo 10 di cui sopra, a condizione che più del cinquanta per cento del capitale della società appartenga a persone residenti normalmente fuori del territorio ceduto o a persone che optino per la cittadinanza italiana, ai sensi del presente Trattato e trasferiscano il loro domicilio in Italia e a condizione altresì che la massima parte dell'attività della società si svolga fuori del territorio ceduto.

13. I debiti dovuti da persone residenti in Italia verso persone residenti nel territorio ceduto e i debiti dovuti da persone residenti in territorio ceduto verso persone residenti in Italia non saranno rimessi o lesi per effetto della cessione. L'Italia e lo Stato successore s'impegnano a facilitare il regolamento di dette obbligazioni. Ai sensi del presente paragrafo, il termine « persone » si riferisce anche alle persone giuridiche.

14. I beni situati nel territorio ceduto, appartenenti a una qualunque delle Nazioni Unite e ai suoi cittadini, riguardo a cui non fossero state ancora revocate le misure di sequestro o di controllo adottate dall'Italia, o che non fossero stati restituiti ai rispettivi proprietari, saranno restituiti nello stato in cui attualmente si trovano.

15. Il Governo italiano riconosce che l'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 è nullo e non avve-

nuto e s'impegna a partecipare, insieme con gli altri firmatari dell'Accordo di Roma del 29 maggio 1923, a qualsiasi negoziato mirante ad apportare a detto accordo le modificazioni necessarie per assicurare un equo regolamento delle annualità in esso previste.

16. L'Italia restituirà i beni illegalmente asportati, dopo il 3 settembre 1943, dai territori ceduti e trasferiti in Italia. I paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 75 regoleranno l'adempimento di detta obbligazione, salvo che per quanto si riferisce a beni, che formino oggetto di altre disposizioni del presente Allegato.

17. L'Italia restituirà allo Stato successore, nel più breve tempo possibile, tutte le navi, detenute dallo Stato italiano o da cittadini italiani, che, alla data del 3 settembre 1943, appartenevano sia a persone fisiche residenti nel territorio ceduto e che acquistino la cittadinanza dello Stato successore ai sensi del presente Trattato, sia a persone giuridiche di nazionalità italiana, che abbiano e conservino la loro sede sociale in territorio ceduto, fatta eccezione delle navi che siano state oggetto di vendita effettuata in buona fede.

18. L'Italia e lo Stato successore concluderanno degli accordi per procedere alla ripartizione, su basi di giustizia e di equità, dei beni appartenenti agli enti locali esistenti, il territorio della cui giurisdizione venga a trovarsi diviso dai nuovi confini previsti dal presente Trattato, e per assicurare la continuazione, a favore degli abitanti, di quei necessari servizi comunali, a cui non si riferiscano espressamente altre disposizioni del presente Trattato.

Accordi analoghi saranno conclusi per una ripartizione giusta ed equa del materiale rotabile e dell'altro materiale ferroviario, e dei galleggianti e dell'attrezzatura dei bacini e dei porti, ed altresì per regolare qualsiasi altra importante questione economica, che non sia presa in considerazione dal presente Allegato.

19. Le disposizioni del presente Allegato non si applicheranno alle ex-colonie italiane. Le disposizioni economiche e finanziarie ad esse applicabili dovranno formare oggetto degli accordi per la sorte definitiva di detti territori, ai sensi dell'articolo 23 del presente Trattato.

ALLEGATO XV

Disposizioni speciali relative a certi tipi di beni

A) PROPRIETÀ INDUSTRIALE, LETTERARIA ED ARTISTICA

1. (a) Sarà concesso alle Potenze Alleate ed Associate ed ai loro cittadini un termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato per permettere loro di adempiere, senza dover pagare diritti di proroga od altre sanzioni di qualunque genere, tutti quegli atti, necessari per conseguire o conservare in Italia i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, che non poterono compiersi a causa dell'esistenza dello stato di guerra.